

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

563^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

LUNEDÌ 8 NOVEMBRE 1971

Presidenza del Presidente FANFANI,
indi del Vice Presidente SPATARO
e del Vice Presidente GATTO

INDICE

COMMISSIONI PARLAMENTARI

Variazioni nella composizione *Pag.* 28601

CONGEDI 28601

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità 28603

CORTE DEI CONTI

Relazioni sulla gestione finanziaria di enti 28603

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 28601

Annunzio di ritiro 28603

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente 28603

Deferimento a Commissione permanente in sede redigente 28602

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante 28602

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente *Pag.* 28602

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 28601

Seguito della discussione:

« Istituzione dei tribunali amministrativi regionali » (1351) (Approvato dalla 1^a Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge governativo e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Luzzatto ed altri);

« Norme generali sull'azione e sul procedimento amministrativo. Istituzione dei tribunali amministrativi » (1249), d'iniziativa del senatore Zuccalà e di altri senatori:

GIANQUINTO, *relatore di minoranza* 28604

MURMURA, *relatore* 28624

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 28629

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 28629

Annunzio di ritiro di interrogazioni . . . 28636

PARLAMENTO

Convocazione in seduta comune 28601

Presidenza del Presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 28 ottobre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo i senatori: Bardi per giorni 11, Lisi per giorni 23.

Convocazione del Parlamento in seduta comune

PRESIDENTE. Ricordo che il Parlamento in seduta comune è convocato per domani 9 novembre, alle ore 10, per procedere alla votazione per la nomina di un giudice della Corte costituzionale.

Annunzio di variazioni nella composizione di Commissione parlamentare

PRESIDENTE. Comunico di aver chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali, prevista dall'articolo 126, quarto comma, della Costituzione, il senatore Zenti in sostituzione del senatore Sammartino, dimissionario.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Aumento dell'assegno annuo a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei » (1720-B)

(Approvato dalla Commissione istruzione pubblica del Senato e modificato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

MONTINI. — « Proroga del termine previsto dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont » (1949);

CELIDONIO. — « Equiparazione dell'indennità mensile di aeronavigazione fissata per i sottufficiali in favore degli appuntati e carabinieri paracadutisti » (1951);

CASTELLACCIO, CORRIAS Efisio, CUCCU, DERIU, PALA e SOTGIU. — « Proroga del termine previsto dall'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 755, istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna, prorogato con legge 20 novembre 1970, n. 951 » (1952);

LI VIGNI, VALORI, DI PRISCO, NALDINI, ALBARELLO, TOMASSINI e MASCIALE. — « Inchiesta parlamentare sul funzionamento delle Borse valori in Italia » (1953).

Comunico inoltre che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro dei lavori pubblici e dal Ministro del tesoro:

« Interventi per la salvaguardia di Venezia » (1948);

dal Ministro dei lavori pubblici:

« Concessione dei contributi per opere ospedaliere per l'anno finanziario 1971 » (1950).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

P R E S I D E N T E. Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

CASTELLACCIO ed altri. — « Proroga del termine previsto dall'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 755, istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna, prorogato con legge 20 novembre 1970, n. 951 » (1952);

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

« Aumento dell'assegno annuo a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei » (1720-B) (Approvato dalla Commissione istruzione pubblica del Senato e modificato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati), previo parere della 5ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale);

« Mantenimento in vigore delle norme di cui agli articoli 11 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, numero 488 » (1929).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede redigente

P R E S I D E N T E. Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede redigente:

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Norme per prevenire l'inquinamento delle acque marine per la discarica di idrocarburi e di miscele di idrocarburi da parte del naviglio mercantile » (1905), previ pareri della 2ª e della 3ª Commissione e della Commissione speciale per i problemi ecologici.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E. Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

MENCHINELLI ed altri. — « Estensione dei benefici previsti per gli ex deportati e perseguitati politici anche agli ex deportati ed internati civili in Germania e nei territori occupati dai tedeschi » (1903), previo parere della 5ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

« Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale » (676-B), previo parere della 1ª Commissione;

BERLANDA ed altri. — « Servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari » (1928), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª e della 8ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

DOSI. — « Autorizzazione a cedere alla s.r.l. Immobiliare Lainuccio il locale compendio immobiliare costituito dall'ex casa del fascio di Lainate (Milano), a titolo di permuta alla pari con l'immobile di proprietà della predetta società sito in Lainate, nel viale Rimembranze, nonchè con fabbricato da costruirsi su detto terreno » (1925), previo parere della 4ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

BRUNI ed altri. — « Soppressione dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, presso la Direzione generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (1939), previo parere della 1ª Commissione;

« Interventi per la salvaguardia di Venezia » (1948), previ parere della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª Commissione e della Commissione speciale per i problemi ecologici.

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che, su richiesta unanime dei componenti la 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: Deputati GRANELLI ed altri. — « Modifica dell'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativa all'insegnamento dello sci » (1555), già deferito a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di ritiro di disegno di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che il senatore Celidonio, anche a nome degli altri firmatari, ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: « Istituzione dell'Ente autonomo per l'edilizia abitativa in favore dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, dell'Aviazione civile e della Marina mercantile anche se pensionati » (1505).

Annunzio di relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di enti

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Corte dei conti, in adem-

pimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le relazioni concernenti la gestione finanziaria degli Enti di sviluppo agricolo per gli esercizi 1968 e 1969 (Ente delta padano, ente di sviluppo; Ente maremma, ente di sviluppo in Toscana e Lazio; Ente Fucino, ente di sviluppo in Abruzzo; ETFAS, ente di sviluppo in Sardegna; Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria; Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise; Ente di sviluppo in Campania; Ente di sviluppo nelle Marche; Ente di sviluppo nell'Umbria; Ente di sviluppo agricolo in Sicilia, ESA). (Doc. XV, n. 57).

Tale documento sarà inviato alla Commissione competente.

Annunzio di ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità della Corte costituzionale

P R E S I D E N T E . Comunico che nello scorso mese di ottobre sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione degli onorevoli senatori.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Istituzione dei tribunali amministrativi regionali » (1351) (Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge governativo e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Luzzatto ed altri);

« Norme generali sull'azione e sul procedimento amministrativo. Istituzione dei tribunali amministrativi » (1249), d'iniziativa del senatore Zuccalà e di altri senatori

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Istituzione dei tribunali am-

ministrativi regionali », già approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Luzzatto ed altri; « Norme generali sull'azione e sul procedimento amministrativo. Istituzione dei tribunali amministrativi », d'iniziativa del senatore Zuccalà e di altri senatori.

Ricordo che la discussione generale è già stata chiusa.

Pertanto ha facoltà di parlare il senatore Gianquinto, relatore di minoranza.

G I A N Q U I N T O, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la prima indagine che si pone al nostro esame è di stabilire quale sia la collocazione dei tribunali amministrativi regionali nel nostro ordinamento secondo le scelte adottate dal disegno di legge in discussione. Ritengo che questa sia un'indagine indispensabile poichè noi siamo un'Assemblea politica e siamo chiamati anzitutto a dare un giudizio politico della riforma che ci sta di fronte. Il giudizio è anche tecnico, d'accordo, ma anzitutto involge una valutazione politica delle scelte che stanno a base delle soluzioni adottate nel disegno di legge.

Sono d'accordo col Giannini quando identifica tre tipi di scelte per l'introduzione dei tribunali amministrativi regionali nel nostro sistema positivo. La prima è quella che concepisce tali tribunali come inseriti nel nostro ordinamento normale, ordinario, con appello di alcune sentenze davanti al Consiglio di Stato e, mi permetterei di aggiungere, con l'appello di altre sentenze davanti alla Corte dei conti.

La seconda scelta prevede i tribunali amministrativi regionali come giurisdizione originale e nuova, non corrispondente a nessun organismo del nostro ordinamento, cioè sotto il profilo della riforma più radicale, più fondamentale della giustizia amministrativa.

Il terzo tipo di scelta è quello che prevede i tribunali amministrativi regionali inseriti nella giurisdizione amministrativa esistente come organi di primo grado, aventi al vertice

il Consiglio di Stato come giurisdizione di secondo grado. Ognuno comprende come questo terzo ed ultimo tipo di scelta sia il meno innovativo, il più conservatore del sistema che è farraginoso, pesante, complicato, arcaico, dispendioso e talvolta inutile.

Orbene, onorevoli colleghi, il disegno di legge che sta al nostro esame adotta questo terzo tipo di scelta, il più conservatore e meno innovativo: il che equivale ad un preciso rifiuto di una vera e propria riforma della giustizia amministrativa, riforma che dovrebbe cominciare da una diversa ripartizione delle competenze, partendo dal principio affermato dalla Costituzione della unicità della giurisdizione, della semplicità, della chiarezza, della praticità delle procedure. Talchè allo stato, così come è la legge davanti a noi, si tratta non di una riforma, ma di una mancata riforma della giustizia amministrativa; cioè i tribunali amministrativi regionali nascono non già collegati alla riforma fondamentale della giustizia amministrativa, non nascono come momento iniziale per lo meno di tale riforma che è richiesta dalla stessa Costituzione, ma nascono soltanto come un ritocco dell'ordinamento esistente.

Perciò sotto il profilo politico osserviamo che si tratta di una scelta tipica del centro-sinistra. A me spiace che non sia qui presente il collega Trabucchi il quale nel suo intervento ha parlato di mancanza di coraggio nell'avviare una riforma più penetrante del sistema, perchè vorrei dirgli che non si tratta di mancanza di coraggio, ma di una precisa linea politica che conosciamo da tempo e che svuota ogni riforma reale e sostanziale, fermandosi all'apparenza. Onorevole Ministro, questa è la politica del Gattopardo: si vuole cambiare qualcosa per conservare l'essenziale e per una politica moderata e conservatrice come quella cui si ispira il disegno di legge in discussione, mi domando qual è l'essenziale; che cosa la maggioranza è disposta a cambiare per conservare l'essenziale; anzi, meglio, cosa è l'essenziale che bisogna in ogni caso difendere secondo maggioranza e Governo, perchè, una volta identificato ciò che per la maggioranza e il Governo è l'essenziale da conservare, è chiaro

che, raggiunto questo obiettivo, il resto si può mutare senza pericolo di avviare la riforma per una via diversa.

Non ci vuole molto a scoprire che per una politica moderata come quella che annuncia il disegno di legge in esame l'essenziale da conservare è il controllo del potere esecutivo sulla giustizia amministrativa e l'ipoteca del potere esecutivo su di essa attraverso la sovraordinazione ai tribunali amministrativi regionali del Consiglio di Stato, del Consiglio dei Ministri, dello stesso Presidente del Consiglio. Questa è la costruzione, onorevoli colleghi, che sta davanti a noi; i tribunali amministrativi regionali sorgono pertanto come una giurisdizione alla quale viene sovrapposta un'altra dimensione politica che è il Governo, che è il potere esecutivo il quale ha un'influenza diretta ed immediata sul consiglio di presidenza del Consiglio di Stato al quale il disegno di legge affida il governo della magistratura amministrativa regionale.

Sosteniamo invece che anche la scelta della terza via indicata da Giannini, la scelta della terza ipotesi non legittima la costituzione dei tribunali amministrativi regionali come viene fatto dal testo. La collocazione cioè del Consiglio di Stato come giudice di secondo grado rispetto ai tribunali amministrativi regionali non deve comportare che essi debbano dipendere dal consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, dal Governo nè che essi vengano concepiti (come in effetti sono concepiti dal disegno di legge) come una filiazione del Consiglio di Stato e più che altro come organi di decentramento del Consiglio di Stato medesimo.

Questo è un caposaldo della riforma; avete posto a base di essa che lo stato giuridico della magistratura amministrativa regionale faccia capo al consiglio di presidenza del Consiglio di Stato. Quindi tutta la materia che riguarda le assegnazioni, le promozioni, i trasferimenti, la disciplina, tutta questa materia che è essenziale, basilare per garantire l'autonomia e l'indipendenza di un corpo giudicante, è affidata interamente e discrezionalmente al Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato. Dal presidente del Consiglio di Stato dipende financo l'organizzazione de-

gli uffici dei tribunali amministrativi regionali. Infatti il disegno di legge attribuisce alla presidenza del Consiglio di Stato la nomina e la distribuzione fra i vari tribunali amministrativi regionali dei segretari generali dei medesimi.

È quindi tutto in mano al consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, mentre nulla dipende dalla magistratura amministrativa regionale. La magistratura amministrativa ha un ruolo proprio ma non è una struttura autonoma; è una dimensione nuova ma non è una dimensione indipendente. Dipende — questo è l'assurdo — da un organo di governo che è esterno ad essa ed è interno invece a un altro istituto.

Infatti il consiglio di presidenza del Consiglio di Stato è organo di amministrazione interna del Consiglio di Stato. Quindi voi affidate al consiglio di presidenza del Consiglio di Stato il governo globale di questa nuova magistratura che andiamo a creare per dare vita ai tribunali amministrativi regionali.

Onorevoli colleghi, notate ancora (non dico cose nuove) che il Consiglio di Stato — lo sappiamo tutti — è aperto alle influenze del potere esecutivo. Il Consiglio di Stato è un organismo che dipende in gran parte dal Governo e non è insensibile, anzi è molto sensibile alle influenze del potere esecutivo.

Non lo diciamo soltanto noi comunisti. L'esigenza di liberare il Consiglio di Stato da ogni ipoteca governativa, di procedere a una riforma penetrante del Consiglio di Stato rendendolo una magistratura autonoma e indipendente, non viene proclamata, onorevoli colleghi, soltanto da noi, ma è affermata dagli autori più insospettati direi: dal Piccardi, che proviene dall'interno del Consiglio di Stato e che rivendica la liberazione da ogni intervento governativo di questo organo attraverso le nomine politiche. Ma oltre al Piccardi lo dice anche Mortati. Io mi permetto di ricordare queste cose per la serietà della nostra discussione e perchè siamo convinti che il disegno di legge, così com'è, non può e non deve passare.

Il Mortati avverte: « Sembra superfluo chiarire che il compito di tutela della giustizia nell'amministrazione quale gli articoli

100 e 113 affidano al Consiglio di Stato potrà venire assolto e beneficamente esteso solo a condizione che venga realizzato l'imperativo fatto al legislatore e già ricordato di assicurare l'indipendenza di questo istituto». Anche questo imperativo è rimasto inoperante, per mancanza di coraggio direbbe Trabucchi, ma io rettifico che è per mancanza di una scelta politica, democratica e progressiva, perchè non vi è stato neppure un conato verso un mutamento della situazione attuale, tutt'altro che propizia, a porre l'organo al riparo dalle influenze esterne, non essendo all'uopo sufficiente la garanzia della inamovibilità stabilita dall'articolo 3 del testo unico, anch'essa di per sé di dubbia consistenza essendo i deliberati del Governo

suscettibili di attentare alla inamovibilità, limitati solo dalla esigenza di un parere non vincolante del Consiglio. Occorre invece eliminare l'attuale potere, del tutto arbitrario, del Governo stesso di nominare metà dei componenti senza che siano previste condizioni di capacità nel possesso da parte dei prescelti delle alte doti morali e di carattere che la carica richiede. Occorrerebbe modificare il sistema di reclutamento e realizzare forme di autogoverno analoghe a quelle attuate dalla magistratura ordinaria ed anzi meglio idonee di quanto esse non siano ad eliminare quelle interferenze politiche che pregiudicano la corretta funzionalità dello stesso Consiglio superiore della magistratura.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(Segue G I A N Q U I N T O , relatore di minoranza). Onorevole Presidente Tesauro, mi pare di cogliere un suo dissenso da ciò che sto dicendo; voglio dire che il disegno di legge subordina i tribunali amministrativi regionali al consiglio di presidenza del Consiglio di Stato che a sua volta è soggetto all'influenza politica del Governo. Quindi i tribunali amministrativi regionali sono governati a mezzadria dal consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, dal presidente del Consiglio di Stato in certi casi e dal potere esecutivo, il quale esercita non soltanto la sua influenza ma il suo potere direttamente nel governo dei tribunali amministrativi regionali perchè promozioni, assegnazioni e nomine talvolta (e ne indicherò i casi) vengono fatte su proposta dello stesso Presidente del Consiglio dei ministri e quindi attraverso una scelta politica.

L'articolo 12 dispone che per l'assolvimento delle funzioni previste dalla legge è istituito il ruolo dei magistrati secondo la tabella allegata. Quindi creiamo un ruolo nuovo — ed insisto su questo punto —, creiamo una magistratura nuova, una nuova dimensione della giustizia. A questo punto però si pone

un problema preciso: che a questa nuova dimensione giurisdizionale, a questa nuova magistratura devono necessariamente essere applicate tutte le garanzie che la Costituzione prescrive per assicurare la retta e indipendente funzione della giustizia.

Non potete prescindere, onorevoli colleghi, dall'affrontare e risolvere questo problema: quali garanzie poniamo intorno ai tribunali regionali amministrativi perchè essi siano indipendenti? Possono essere sottratti i tribunali amministrativi regionali alla disciplina della Costituzione? No. Quindi tutte quelle garanzie che sono poste a salvaguardia dell'indipendenza della magistratura debbono essere poste a salvaguardia dell'indipendenza dei tribunali amministrativi regionali. Nessun oratore della maggioranza ha affrontato questo tema che è importante, che costituisce uno dei capisaldi della riforma e che è stato sollevato durante gli accesi dibattiti svoltisi in Commissione. Ma non abbiamo avuto alcuna risposta nè nella discussione in Commissione nè durante il dibattito in Aula. Mi illudevo, onorevole collega Murmura, di trovare un accenno di risposta nella sua relazione scritta, ma

il problema è stato ignorato; non c'è nemmeno un accenno alle questioni sollevate da noi. Ma esse non possono essere ignorate e debbono essere risolte, altrimenti varremo un disegno di legge in aperta violazione della Costituzione.

Voi, onorevoli colleghi della maggioranza, chiedete che il Senato dia vita ad una magistratura che non è indipendente, una magistratura che dipenda da un altro organismo. Tutte le magistrature del nostro Paese, onorevole Ministro dell'interno, bene o male sono governate, amministrate e disciplinate da un proprio organismo interno, sia esso democratico o autoritario; certo è che c'è sempre all'interno di ogni ordine giudiziario un organismo di governo che viene espresso in parte dallo stesso ordine, quando si tratta della magistratura normale, come nel caso del Consiglio superiore della magistratura. La magistratura amministrativa, la magistratura del Consiglio di Stato, è governata da una serie di organi: dal presidente, dal consiglio di presidenza, dal consiglio di amministrazione. Il ruolo dei magistrati del Consiglio di Stato è governato quindi da questi tre organi interni alla stessa magistratura. La magistratura della Corte dei conti ha una organizzazione interna analoga a quella della magistratura del Consiglio di Stato. Dunque è vero quello che io affermo; nel sistema giudiziario del nostro Paese ogni ordine giudiziario è governato da un organismo interno, mai da un organismo esterno.

Che cosa diremmo, onorevoli colleghi, se i magistrati e il personale non di magistratura della Corte dei conti fossero governati dal Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato? Cosa diremmo di un disegno di legge che stabilisse che il ruolo dei magistrati della Corte dei conti sia amministrato dal consiglio di presidenza del Consiglio di Stato? Cosa diremmo, per converso, se si proponesse che il personale di magistratura del Consiglio di Stato fosse amministrato dagli organismi interni della Corte dei conti? Cosa diremmo, onorevoli colleghi, se ci trovassimo davanti ad una proposta che affidasse al Consiglio superiore della magistratura il governo del personale di magistratura del Consiglio di Stato o della Corte dei conti? Sa-

rebbe una mostruosità che non avrebbe bisogno di essere combattuta; e sarebbero talmente evidenti l'assurdità, l'incostituzionalità, la violazione di ogni principio di autonomia e di indipendenza che una proposta simile sarebbe respinta per acclamazione, direi, senza bisogno di dibattito e di contraddittorio.

Ebbene, così è, però, con la riforma che ci proponete. È come se proponeste che la magistratura del Consiglio di Stato sia governata, poniamo, dal presidente della Corte dei conti. Non vi è nessuna differenza. Dire che il consiglio di presidenza del Consiglio di Stato deve fare le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni, deve amministrare la disciplina del personale dei tribunali amministrativi regionali, vuol dire che questo ruolo nuovo, che questa magistratura nuova la creiamo in uno stato di dipendenza da un altro organismo.

Nè vale dire, onorevoli colleghi, che quando il consiglio di presidenza del Consiglio di Stato affronta materie che riguardano lo stato giuridico della magistratura amministrativa nuova, allora viene allargato ai presidenti dei tribunali amministrativi regionali. Non vale dire questo, onorevole Ministro, perchè presidente di tribunale amministrativo regionale non può essere un appartenente alla magistratura nuova, può essere soltanto o un presidente di sezione del Consiglio di Stato o un consigliere di Stato. Il ruolo della magistratura amministrativa si ferma a consigliere; per cui lo sviluppo di carriera parte dal referendario, passa attraverso il primo referendario e si ferma, come ho detto, a consigliere. Un magistrato amministrativo regionale non potrà mai essere presidente di tribunale amministrativo regionale, potrà soltanto presiedere il collegio quando il presidente del tribunale amministrativo regionale è assente, ammalato o impedito; fuori di questi casi non presiede nemmeno il collegio.

Dunque, a nulla vale opporre che trattandosi del governo del ruolo dei tribunali amministrativi regionali il consiglio di presidenza del Consiglio di Stato viene allargato ai presidenti dei tribunali amministrativi regionali perchè in realtà viene allargato ad altri

presidenti di sezione del Consiglio di Stato, ad altri consiglieri di Stato. È un organismo costituito esclusivamente da magistrati appartenenti ad altro organo, ad un organo esterno rispetto al ruolo dei tribunali amministrativi regionali.

Si dice che verranno presentati emendamenti per modificare questa situazione, cioè pare che si pensi ad un organismo misto. Il Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato verrebbe ad essere costituito dai membri che ne fanno parte, più una rappresentanza della magistratura regionale amministrativa. Si avrebbe così un organismo formato in parte da magistrati del Consiglio di Stato e in parte da magistrati espressi dal ruolo della magistratura regionale amministrativa.

Si tratterebbe di un compromesso che non risolve la questione. Se sono vere le voci che ho raccolto nei corridoi, questo compromesso verrebbe a riconoscere il fondamento e l'essenzialità del problema da noi sollevato e sul quale insistiamo perchè è un caposaldo della nostra battaglia. La soluzione non è accettabile perchè deroga alla regola, che deve essere inflessibile e intransigente, che ogni ordine giudiziario deve essere governato da un organismo ad esso interno. Lasciare il governo dei tribunali amministrativi regionali al consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, sia pure integrato da altri elementi, significa coartare l'indipendenza dei tribunali amministrativi regionali.

Devo ancora capire per quale motivo per la magistratura regionale amministrativa si debba creare uno *status* diverso da quello previsto per tutti gli altri ordini del nostro Paese, per quale motivo questi magistrati non devono autogovernarsi come si autogovernano, più o meno democraticamente, i magistrati degli altri organismi giudiziari.

Chiediamo perciò con serietà e impegno se il Parlamento repubblicano possa assumersi la grave responsabilità di far dipendere l'amministrazione di un ramo della giustizia da organismi estranei ed esterni, da un organismo che è aperto all'influenza, agli interventi e alle pressioni del potere esecutivo.

È questa la maniera per assicurare sul nascere l'autonomia e l'indipendenza di questa

dimensione giurisdizionale nuova? Come risolvere il problema? Che risposta date a questi nostri quesiti?

È un problema di applicazione della Costituzione perchè non si può prescindere, in una riforma di questo tipo, dall'apprestamento di tutte le garanzie reali idonee al retto funzionamento della giustizia. E non si tratta di una lacuna che caratterizza il disegno di legge: è una scelta, ed è una scelta che deve essere mutata.

Vorrei ora tornare ad un argomento al quale ho già accennato. Il ruolo della magistratura regionale amministrativa è decapitato poichè nessuno può rivestire la qualifica di presidente di tribunale amministrativo regionale. Per farlo, dice la legge, occorre che passino cinque anni, bisogna poi che si rendano disponibili alcuni posti nel ruolo del Consiglio di Stato, occorre poi ancora la proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ed infine il parere conforme del consiglio di presidenza del Consiglio di Stato. Quindi è una trafila politica, è una scelta politica quella dei capi dei tribunali amministrativi regionali.

Come interviene il Presidente del Consiglio dei ministri? Interviene facendo lui stesso la proposta, la quale è avanzata su parere conforme del consiglio di presidenza del Consiglio di Stato. Vuol dire che è una scelta politica. Ed allora abbiamo questo risultato: a capo dei tribunali amministrativi si pongono persone che passano attraverso un preciso vaglio politico, attraverso una precisa scelta politica che è in contrasto con lo spirito e con la lettera della Costituzione.

Si mistifica così l'articolo 125 della Costituzione perchè invece di introdurre nel nostro ordinamento i tribunali amministrativi regionali come l'inizio di una riforma del sistema di giustizia amministrativa, si introducono soltanto come organi di decentramento del Consiglio di Stato. E questa linea, che è centralistica, autoritaria, antidemocratica, si sviluppa in tutta la struttura del disegno di legge. Non è un'eccezione, non è un particolare momento, è una caratteristica costante del disegno di legge in tutti i suoi punti nodali. È chiaro quindi che si tratta di un or-

ganismo che nasce male, che nasce tarato, che nasce malato.

Guardate, per esempio, come si propone di risolvere il problema del primo impianto dei tribunali amministrativi regionali. Dice l'articolo 40: « Per la prima attuazione della presente legge, sarà provveduto, entro tre mesi dalla sua entrata in vigore, alla nomina, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, dei seguenti magistrati amministrativi regionali: n. 18 consiglieri; n. 27 primi referendari, n. 15 referendari ». Si tratta quindi di una scelta fatta senza concorso, di una chiamata diretta, di una nomina indiscriminata dall'alto, senza alcuna garanzia. È pur vero che queste persone devono appartenere per non più di un terzo dei posti alla categoria dei professori ordinari in materie giuridiche nelle università, eccetera, e che per gli altri posti devono appartenere all'amministrazione del Ministero dell'interno o dello Stato in generale. Ma con quali criteri fate queste scelte e queste nomine? Eppure si tratta di scelte e di nomine importanti che riguardano giudici che devono andare a far parte dei tribunali amministrativi regionali.

Ebbene, in questa fase così delicata per la formazione di questo organismo nuovo voi rifiutate ogni concorso e rivendicate al potere esecutivo, d'accordo con il consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, il diritto di procedere indiscriminatamente senza controllo e garanzia alla nomina di sessanta magistrati.

Si è detto in Commissione che si è obbligati a far sorgere i tribunali amministrativi regionali entro sei mesi, per cui non c'è tempo di espletare concorsi; il primo impianto dei tribunali amministrativi regionali deve necessariamente prescindere da ogni forma di concorso per affidarsi alla chiamata diretta perchè manca il tempo di fare i concorsi e quindi bisogna derogare alle normali regole.

È sicuro che non abbiamo tempo, onorevole Ministro, e che manchi lo spazio per impiantare i tribunali amministrativi regionali attraverso la garanzia del concorso che

è l'unico presupposto per assicurare una certa indipendenza di questi organismi? Se non abbiamo tempo, che cosa vuol dire l'articolo 41 (ora diventato articolo 42)? Mentre l'articolo 40 è comprensibile perchè si afferma che non c'è il tempo per espletare i concorsi data la necessità di impiantare i tribunali amministrativi regionali entro pochi mesi, l'articolo 41 come si spiega? Leggiamolo: « Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge saranno indetti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tre concorsi per titoli ai seguenti posti di magistrato amministrativo regionale: n. 18 posti di consigliere; n. 27 posti di primo referendario; n. 15 posti di referendario.

I tre concorsi saranno giudicati da un'unica Commissione, nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri, presieduta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato e composta di due consiglieri di Stato e di due professori ordinari di materie di diritto pubblico nelle università.

Il giudizio sui titoli sarà integrato da un colloquio, cui verranno ammessi i concorrenti i cui titoli saranno stati meglio valutati, in numero non superiore al doppio dei posti messi a concorso ». In ultimo: « la commissione espletterà i suoi lavori entro tre mesi ».

Dunque non è vero che manca il tempo, onorevoli colleghi; questo ce lo dite voi! La legge vuole che i tribunali amministrativi regionali siano insediati entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. L'articolo 41 propone un congegno per cui entro quattro mesi dalla entrata in vigore della legge debbono essere espletati e conclusi tre concorsi per titoli, integrati da colloqui, per la nomina di sessanta magistrati. Quindi il tempo c'è perchè due mesi prima del massimo termine per l'insediamento dei tribunali amministrativi regionali, secondo l'articolo 41, abbiamo la scelta per concorso per titoli, integrato da un colloquio, di sessanta magistrati. Allora per quale motivo all'articolo 40 proponete la nomina per chiamata diretta da parte del Governo, entro tre mesi, di altri sessanta magistrati? Non è questione di tempo, allora, ma anche qui è questione di scelta poli-

tica; abbiate però il coraggio di dire queste cose e non di dire che manca il tempo!

R E S T I V O, *Ministro dell'interno*. Si legga le categorie e vedrà che si tratta di categorie che hanno superato ben altro che un concorso per titoli!

P E R N A. Ma sceglierne sessanta significa scegliere quelli che volete voi perchè in tutto sono più di 20.000 persone!

G I A N Q U I N T O, *relatore di minoranza*. Sì, l'articolo 40 richiede che la scelta venga fatta tra alcune categorie ben precisate, ma noi denunciavamo il criterio della scelta; per quale motivo, se esiste il tempo per esperire un concorso, metà dei magistrati devono dipendere dalla chiamata diretta? Vuol dire che volete fare del primo impianto dei tribunali amministrativi regionali un affare di sottogoverno, di clientelismo, di spartizione di potere, tutte operazioni in contrasto con il dovere che noi abbiamo, piaccia o non piaccia, di creare una magistratura indipendente dal potere politico!

Pensate poi che secondo il sistema congiunto dei due tipi di chiamata sono aperti nello stesso periodo i termini sia per essere nominati giudici di *motu proprio* del Presidente del Consiglio dei ministri, sia per partecipare a questo concorso; pensate che cosa accadrà quindi se passa il testo così come è, quali pressioni, quali manovre si svilupperanno in tale periodo. Si dirà: tu farai parte del contingente di chiamata diretta, tu farai parte dell'altra categoria ammessa al concorso per titoli.

Onorevoli colleghi, nessuno di noi dice che per il primo impianto bisogna provvedere con concorsi per esami; siamo d'accordo, dal momento che l'insediamento deve avvenire a breve scadenza, che si ricorra al concorso più rapido, al concorso per titoli integrato da un colloquio. Proponiamo che tutte le nomine di primo impianto avvengano attraverso concorsi per titoli seguiti e integrati da un colloquio, a norma dell'articolo 41, perchè abbiamo tutto il tempo per farlo. Lo dite voi stessi.

È chiaro che, così com'è, la legge non può passare perchè sarebbe un vero scandalo, sarebbe una vera vergogna dare al potere esecutivo questa sfacciata facoltà di intervento per scegliere i giudici in modo da costituire i tribunali amministrativi regionali a immagine e somiglianza dell'Esecutivo. Può passare una proposta simile? Può passare una sconcezza simile? Può passare una vergogna simile, onorevoli colleghi? Se passasse non potremmo più parlare di garanzie di indipendenza della magistratura. Verremmo proprio a sanzionare invece il diritto del Governo di intervenire nella composizione stessa dei tribunali amministrativi regionali.

Si impone quindi un ripensamento profondo di tutti questi capisaldi del disegno di legge. Non sono osservazioni che ricadono ai margini della riforma, ma investono il cuore, la sostanza della riforma stessa. Soprattutto vediamo che sotto ogni aspetto, sotto ogni profilo non si adempie all'imperativo che ci viene dalla Costituzione di creare i giudici indipendenti, che diano garanzia di retta amministrazione della giustizia.

Tutti sappiamo che questo obiettivo si raggiunge nella misura in cui le magistrature si autogovernino e nella misura in cui esse siano liberate effettivamente da ogni ipoteca, da ogni influenza del potere esecutivo.

L'altra grossa questione, l'altro caposaldo è dato dalla composizione dei tribunali amministrativi regionali. Si tratta di vedere se essi debbano essere composti soltanto di giudici professionali oppure se debbano avere una composizione mista di giudici professionali e di esperti nominati dai consigli regionali. So bene che anche su questo piano io mi trovo a scontrarmi con una parte della maggioranza della Commissione, con il suo presidente, con il relatore, i quali pongono anzitutto ragioni di legittimità costituzionale. È stato detto più volte: se riuscite a far passare la tesi della composizione mista, votereste una legge destinata all'annullamento da parte della Corte costituzionale, perchè sarebbe in contrasto con la Costituzione.

Ora, credo che non si possa continuare ad insistere in una tesi così infondata perchè la Corte costituzionale, con la sentenza 27 maggio 1968, n. 49, disse proprio il contrario. La Corte costituzionale disse che i tribunali per il contenzioso elettorale sono un'anticipazione dei tribunali amministrativi regionali; anzi, secondo l'espressione tipica usata nella sentenza, si tratta di un'attuazione graduale della riforma prevista dall'articolo 125 della Costituzione. In definitiva quindi i tribunali amministrativi per il contenzioso non sono un'anticipazione dei tribunali amministrativi regionali ma nascono addirittura come sezioni di questi ultimi. Il legislatore — è detto nella sentenza — ha introdotto, attraverso i tribunali per il contenzioso elettorale, la riforma graduale prevista dall'articolo 125.

La Corte ha detto altresì che « ben i collegi possono essere costituiti soltanto da giudici estranei ». Dobbiamo insistere su questo punto; noi abbiamo citato questa sentenza, l'abbiamo illustrata, commentata, ma pare che parliamo a vuoto. Eppure non si può passare sopra le nostre argomentazioni senza rispondere a quello che dice la Corte costituzionale: « Con ciò si è respinto anche il secondo motivo con il quale si nega, in virtù dell'articolo 102, che un collegio giudiziale possa essere composto interamente da cittadini estranei alla magistratura. Una volta escluso che le sezioni del contenzioso elettorale siano giurisdizione ordinaria, l'articolo 102 dettato solo per questo rimane fuori campo, facendo al caso un'altra norma che invece non pone limiti alla partecipazione di laici, ma piuttosto esige garanzie. Nella sezione specializzata una parte dei componenti devono essere magistrati ordinari, ma ciò accade proprio perchè si tratta di una sezione del tribunale ordinario. Invece il collegio che giudica sulle operazioni elettorali, essendo un'articolazione del tribunale amministrativo, non richiede la presenza di giudici togati, così come non sembra che la richieda questo stesso tribunale. Del resto, non mancano giurisdizioni speciali composte esclusivamente di estranei e se esse dovranno essere sottoposte a revisione, ciò accadrà solo perchè sia garantita l'indipendenza dell'organo e dei suoi componenti ».

Più avanti la Corte dice che la garanzia dell'indipendenza di questi giudici si raggiunge attraverso due vie: con il voto limitato, per sottrarre la nomina al monopolio delle maggioranze dei vari organismi, e con la garanzia della non riconfermabilità. Questi due elementi vengono a soddisfare il requisito dell'indipendenza dei giudici. Questo non lo diciamo noi comunisti; lo dice la Corte costituzionale della Repubblica italiana.

Quindi non si può continuare a ripetere che si oppongono ragioni di legittimità costituzionale alla scelta della composizione mista dei tribunali amministrativi regionali. È solo una questione di opportunità, non di legittimità. E sotto questo profilo la discussione è aperta e il discorso deve essere portato avanti. È più opportuno che vi siano giudici professionali o che i tribunali amministrativi regionali abbiano una composizione mista? Intanto rifacciamoci all'esperienza, senatore Murmura. In verità, mi sarei aspettato una posizione diversa da parte sua su questo argomento che attiene alla concezione democratica del funzionamento della giustizia; mi sarei aspettato una posizione più aperta, più fiduciosa verso le istanze popolari previste non da noi, senatore Murmura, ma dalla Costituzione stessa.

Ma, ripeto, rifacciamoci all'esperienza. Non proponiamo una innovazione, proponiamo di rifarci ad una esperienza già acquisita nella vita giudiziaria del nostro Paese e, credo, con risultati molto positivi. Considerate le sezioni specializzate per le controversie agrarie; sono collegi misti, composti da magistrati togati e da esperti designati da organizzazioni di proprietari, coltivatori diretti, mezzadri, affittuari e coloni, non eletti, onorevoli colleghi, ma designati da queste organizzazioni. E nessuno ha mai contestato la validità delle decisioni delle sezioni specializzate per le controversie agrarie. Nessuno mai, a quanto mi consta, ha contestato la mancanza del requisito dell'indipendenza dei giudici laici che costituiscono queste sezioni.

Mi pare che la lunga esperienza consolidata sia tale da consentirci una risposta affermativa sulla positività della partecipazione di rappresentanze popolari all'amministrazione della giustizia.

C'è poi un altro grosso istituto: il Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia che esercita in primo grado le attribuzioni devolute al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Ebbene qui abbiamo una riforma che purtroppo si è limitata alla Sicilia, senza essere estesa a tutta l'Italia. Sappiamo che il Consiglio di giustizia amministrativa ha in Sicilia la giurisdizione propria del Consiglio di Stato, in applicazione dell'articolo 23 dello statuto. Quindi, in fondo, il Consiglio di giustizia amministrativa in Sicilia è un Consiglio di Stato decentrato.

Ebbene, come sono costituite queste sezioni, senatore Murmura? Hanno una composizione mista; sono costituite da magistrati del Consiglio di Stato e da esperti designati dal governo regionale. Questi esperti devono essere scelti tra professori di diritto delle università ed avvocati abilitati al patrocinio davanti alle magistrature superiori.

Quindi abbiamo già un altro esempio di giurisdizione amministrativa a composizione mista, con la designazione dei giudici aggregati da parte dell'organo esecutivo della Regione siciliana. E pare a me che l'esperienza sia positiva. Purtroppo non ho più molta confidenza con le cose di laggiù, onorevole Ministro, e me ne dolgo alle volte. Però non mi pare che siano arrivate doglianze di faziosità, di mancanza di indipendenza dei giudici laici del Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia.

R E S T I V O, *Ministro dell'interno*. Ne prendo atto con compiacimento perchè sono nominati dall'esecutivo, come lei stesso ha riconosciuto. Allora questo esecutivo non è poi soltanto capace di scelte...

G I A N Q U I N T O, *relatore di minoranza*. Mi riferisco al principio del collegio misto.

Quindi non ci sono eccezioni di incostituzionalità perchè, senatore Murmura, l'articolo 23 dello statuto non parla della composizione di questo organismo. L'articolo 23 dello statuto dice soltanto che in Sicilia sono costituite sezioni decentrate del Consiglio di Stato: soltanto questo. La compo-

sizione è stabilita con legge ordinaria. Non è stata fatta nessuna eccezione di incostituzionalità, nè alcuno mai ha sollevato questioni di inopportunità.

Ma non vi è soltanto la Sicilia. Anche il Trentino-Alto Adige adesso ha un organismo a composizione mista: e voi lo dite in questa stessa legge.

La giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, che ha anticipato la riforma amministrativa rimasta bloccata in quella regione, è a composizione mista. Fanno parte di essa due membri effettivi e due supplenti designati dal consiglio della Valle tra persone competenti in materie giuridiche, amministrative e di contabilità.

Senatore Murmura, allora ella non potrà più dire con il Presidente della nostra Commissione che ci sono ragioni di illegittimità costituzionale. Onorevole relatore, credo che ella non debba più insistere su questo primo argomento. Il discorso fra noi può essere avviato, portato avanti e a soluzione sul terreno dell'opportunità. Ma per portare avanti il discorso in senso negativo, ella deve indicarmi dei casi specifici i quali mostrino il comportamento non indipendente, ingiusto di questi giudici laici. Infatti il discorso sull'opportunità su che cosa si fonda? Su principi generali; e questi principi generali sono contro di lei, e glielo dimostrerò ancora, senatore Murmura. Si fonda sull'esperienza; ma ella, che così lungamente si è battuto in Commissione per negare la validità di questa richiesta, non è stato in grado di portare un solo esempio a sostegno della sua tesi. Lei dice: « Sembra a me che convenga di affidare l'amministrazione della giustizia a giudici professionali, magari tratti da certe categorie, ma che giudici professionali siano e che non dipendano dalla designazione di organismi politici o dall'elezione ».

A questo punto vorrei porle questa domanda, senatore Murmura: è vero o no — sono sempre sul terreno dell'opportunità della composizione mista di questi organismi — che la Costituzione prevede la diretta partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia? Sì, la prevede.

Quando il costituente ha approvato questa norma, a quali ipotesi si è riferito? Che cosa

vuol dire che la legge ordinaria prevede la partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia? Qual è la fonte di questa partecipazione e come essa si verifica? È chiaro che la fonte della partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia non può essere che l'elezione o la designazione e la Costituzione prevede tale partecipazione non in contrasto, ma in concorso con l'amministrazione della giustizia da parte di giudici professionali, cioè a dire il disegno generale della Costituzione, per quanto concerne la giustizia, è che essa sia amministrata con il concorso di giudici togati e giudici espressi dalla volontà popolare.

Come si può realizzare la partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia? Ciò si realizza, come ho detto, soltanto con l'elezione e con la designazione. Se la Costituzione afferma l'esigenza dell'indipendenza della magistratura e del retto funzionamento della giustizia e prevede la gestione mista della giustizia medesima da parte di giudici professionali e popolari, essa proclama che l'elezione di un giudice popolare non è in contrasto con l'indipendenza del giudice medesimo perchè, se la Costituzione avesse ritenuto che fosse in contrasto con l'indipendenza del giudice la sua elezione da parte di un organismo politico o da parte del suffragio popolare, non avrebbe stabilito che la legge ordinaria prevede le forme di partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia.

È perciò la Costituzione che esclude che la partecipazione popolare mediante elezione possa violare il principio dell'indipendenza e del retto funzionamento della giustizia.

Su questo punto, senatore Murmura, attendo una risposta.

Qual è la nostra proposta? Che i giudici elettivi che devono andare a comporre i tribunali amministrativi regionali siano espressione non di una sola parte dei consigli regionali, non solo della maggioranza, ma che siano espressione della maggioranza e della minoranza attraverso il voto limitato e quindi l'espressione più compiuta e più completa dell'organo sovrano della regione.

Proponiamo inoltre che sia prevista la norma che vieta la immediata riconferma dei

giudici e con questo veniamo incontro all'altra condizione che la Corte costituzionale ha posto per garantire l'indipendenza effettiva del giudice elettivo e cioè che questo non sia immediatamente rieleggibile.

Vogliamo, in sostanza, che l'elezione non sia espressione di un gruppo di potere. Se proponessimo un sistema di elezione per cui il giudice eletto fosse espressione di un gruppo di potere, voi potreste obiettare che si tratta di un sistema che non dà garanzie di indipendenza, ma quando con un emendamento preciso proponiamo che all'elezione dei giudici debbano concorrere tutte le componenti di un consiglio, in via autonoma, maggioranza e minoranza, e che il giudice eletto non possa essere riconfermato, non sussistono più, senatore Murmura, quelle regioni di inopportunità cui lei si è richiamato.

E anche sotto questo aspetto il problema è politico. Si tratta di un altro grave nodo del disegno di legge che deve essere sciolto se vogliamo varare un provvedimento serio, degno, che non scateni addosso al Parlamento italiano le giuste critiche e le giuste censure dei cultori del diritto e dei democratici. Si tratta, dicevo, di un altro nodo che deve essere sciolto: altrimenti, onorevole Ministro, a quale conclusione si dovrebbe arrivare? Se voi consentite che i collegi a composizione mista siano limitati a casi di specie, che non siano generalizzati, la vostra posizione è politica, non è più tecnica. (*Interruzione del senatore Perna*). Non danno cattiva prova. Aspetto dal senatore Murmura l'indicazione di casi precisi poichè parole siamo capaci di dirle tutti. Lei, senatore Murmura, è giovane ed io non lo sono più. Ricordo ancora il tempo delle giurie popolari in corte d'assise, erano severissime, talvolta erano più rigide di certi collegi di giudici togati, non erano giurie di manica larga. Quindi anche quel riferimento alle giurie popolari è sbagliato.

Qual è allora la sostanza politica? Che il magistrato eletto (lasciamo stare il caso della Sicilia, circoscritto all'isola, il caso della Val d'Aosta, quello del Trentino-Alto Adige e quello della provincia di Bolzano) sfugge al controllo del Governo, al consiglio di pre-

sidenza del Consiglio di Stato. Perciò succede che il disegno di non introdurre nel nostro Paese una penetrante riforma della giustizia amministrativa, ma soltanto di creare la parvenza di una riforma, vi si rompe in mano. È la solita politica di centro-sinistra. Rimane però la sostanza politica, la vera ragione per cui il Governo e la maggioranza si schierano in maniera così decisa contro l'introduzione dei collegi misti: il collegio misto fa sfuggire gran parte dell'influenza politica sui tribunali amministrativi regionali. Infatti, mentre la legge è concepita nel senso che la magistratura regionale amministrativa è subalterna del consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, l'introduzione di elementi laici ed elettivi nella composizione dei tribunali amministrativi regionali fa venir meno in gran parte questa condizione, questo è l'obiettivo politico che vi proponete di raggiungere.

Quindi anche sotto questo profilo la legge va esaminata e rivista. Noi stiamo facendo uno sforzo cospicuo per cercare di rendere meno peggiore la legge attraverso tutta una serie di emendamenti che discuteremo e sui quali daremo battaglia. Si tratta di emendamenti che mirano a correggere certe storture più evidenti; però se dobbiamo varare un'autentica riforma della giustizia amministrativa, bisogna che la legge ritorni in Commissione per un riesame approfondito di tutta la struttura dei suoi capisaldi e per essere riesaminata insieme all'altra legge sulle sezioni regionali della Corte dei conti. Ci sono già prese di posizione di alcune regioni, ed è giusto che il Senato le conosca.

L'ordine del giorno della giunta della Toscana, a proposito di questo disegno di legge e di quello n. 752 che riguarda la pretesa istituzione di sezioni regionali della Corte dei conti, dice: « Considerato che il 6 ottobre ultimo scorso è iniziata in Aula al Senato la discussione generale sul disegno di legge n. 752, istitutivo delle sezioni regionali della Corte dei conti e che sono pendenti dinanzi al medesimo ramo del Parlamento il testo unificato n. 1351 sull'istituzione dei tribunali amministrativi, già approvato dalla Camera, nonché la proposta di legge Zuccalà n. 1249 sempre sul medesimo argomento, ritenuto che il problema della riforma della giusti-

zia amministrativa deve essere affrontato unitariamente, si ravvisa nella discussione separata del disegno di legge n. 752 sul decentramento della Corte dei conti un tentativo per eludere tale riforma, nel cui quadro il giudizio in materia di contabilità pubblica si inserisce organicamente, facendo parte la materia contabile della giurisdizione degli istituendi tribunali amministrativi regionali, così come li ha previsti il costituente. Con l'istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti si vuole in realtà preconstituire un sistema di giustizia affidato ad organi periferici collegati strutturalmente alla Corte dei conti secondo un disegno in cui anche i tribunali regionali amministrativi vengono intesi come filiali del Consiglio di Stato, onde attuare un falso decentramento che costituisce in realtà un accentramento perfino peggiorativo per taluni aspetti del sistema delle giunte provinciali amministrative e del consiglio di prefettura, già dichiarati a suo tempo incostituzionali, in quanto tale decentramento si ricollega ai vertici di un sistema giudiziario amministrativo che si modella sulla struttura di uno Stato autoritario ed accentratore; ciò contro il dettato costituzionale (articolo 123, secondo comma) chiarito nelle ben note sentenze della Corte costituzionale, n. 93 del 1965, n. 65 del 1966 e n. 30 del 1967, ai sensi del quale base della riforma è l'istituzione di organi autonomi di giustizia amministrativa di primo grado, articolati per regioni.

Stabilito che la giurisdizione contabile deve essere esaminata nel quadro più generale della riforma della giustizia amministrativa, la quale non può non conformarsi sotto il profilo istituzionale nei suoi contenuti alla realtà regionalistica e autonomistica dell'ordinamento e in particolare ai principi sanciti negli articoli 125 e 130 della Costituzione, il disegno di legge n. 752 non solo si pone al di fuori di questo quadro, ma profila anche un giudizio necessario di conto o comunque un potere inquisitore della Corte dei conti sugli atti della regione, delle province e dei comuni, che viene in pratica ad esautorare completamente gli organi di controllo della regione e quindi la regione stessa, i cui poteri in materia sono garantiti espressamente dall'articolo 130 della Costituzione ».

Presidenza del Vice Presidente GATTO

(Segue GIANQUINTO, relatore di minoranza). « Fa appello al Presidente del Senato perchè la discussione in corso sul disegno di legge n. 752, istitutivo delle sezioni regionali della Corte dei conti, sia sospesa e rinviata ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento del Senato al fine di consentire l'esame congiunto di tutti i disegni di legge che riguardano la riforma della giustizia amministrativa. Fa appello al Parlamento affinché la materia della contabilità pubblica sia considerata come facente parte della giurisdizione dei tribunali amministrativi regionali intesi come organi autonomi, articolati per regioni, dotati delle stesse garanzie della magistratura ordinaria e non collegati strutturalmente con gli organi di giustizia amministrativa centrali (Consiglio di Stato e Corte dei conti) ai supremi organi costituzionali, perchè sulla istituzione dei tribunali amministrativi regionali vengano consultate preventivamente le regioni ».

Riteniamo l'appello fondato e da accogliere. Se è innegabile che l'istituzione dei tribunali amministrativi regionali sia collegata all'ordinamento regionale che è già in funzione, è indispensabile esaudire il voto della giunta regionale toscana che chiede di essere sentita in questa materia.

La Corte costituzionale ha detto che, sì, i tribunali amministrativi regionali hanno un collegamento territoriale, ma hanno anche un collegamento istituzionale con le regioni. Quindi credo che per i complessi problemi sollevati sia da questo disegno di legge che da quello n. 752 sia nostro dovere accogliere il voto della giunta regionale della Toscana.

Ora viene l'altra grossa questione, se il tribunale amministrativo regionale debba avere competenza anche per i giudizi di responsabilità contabile. Torniamo a questo discorso e invero direi, senatore Murmura e onorevoli colleghi, che la sede più propria per discutere della questione sia questo disegno di legge. Infatti dobbiamo decidere

quale giurisdizione affidare ai tribunali amministrativi regionali. Quindi sorge ancora una volta il grosso problema lungamente dibattuto e in Commissione e in Aula a proposito del disegno di legge n. 752, cioè se dobbiamo istituire un tribunale amministrativo regionale unico, con giurisdizione anche sulla responsabilità contabile, oppure se le giurisdizioni debbano essere separate, così come vuole la maggioranza, così come vuole la Corte dei conti.

Anche qui ritorna la stessa falsa impostazione della questione data dai nostri avversari; anche qui, come si è detto a proposito della composizione unica o mista dei tribunali amministrativi regionali, si dice che c'è uno sbarramento che impedisce l'accoglimento della nostra proposta, l'accoglimento dei nostri emendamenti. Si dice che questo sbarramento è costituito da precise norme della Costituzione e soprattutto dall'articolo 103 della Costituzione.

Si afferma da parte dei nostri avversari, dal senatore Murmura al presidente Tesauero, al senatore Trabucchi, all'amico Palumbo (mi permetta di chiamarlo così, anche se siamo sull'opposta sponda), che non possono essere accettati i nostri emendamenti. Infatti si opporrebbe l'articolo 103 e la stessa Corte costituzionale in molte sentenze avrebbe affermato — dite voi — che l'articolo 103 ha rigorosamente riservato alla Corte dei conti la giurisdizione su ogni materia riguardante la contabilità pubblica.

È questa la vostra posizione. E chiamate una grande testimonianza in vostro appoggio, perchè in tutto questo lungo dibattito che fra noi dura da molti mesi, senatore Murmura...

M U R M U R A , relatore. Ne sono onorato.

G I A N Q U I N T O , relatore di minoranza. ... voi richiamate, più che le sentenze della Corte costituzionale, i pareri della Cor-

te dei conti a sezioni riunite i quali — ve ne do atto — affermano che l'articolo 103 ha riservato alla Corte dei conti la giurisdizione esclusiva su qualsiasi tipo di contabilità pubblica. In altre parole, in questo modo la nozione della contabilità pubblica non è più ristretta alla contabilità erariale, ma viene estesa ad ogni tipo di contabilità pubblica, quindi anche alla contabilità degli enti locali.

Vi do atto, ripeto, che questa è la posizione della Corte dei conti, espressa in precisi pareri. Scrive infatti la Corte stessa che è costituzionalmente aberrante pensare alla costituzione di un tribunale amministrativo regionale unico; bisogna invece procedere alla istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti.

Eppure le cose non stanno così ed io devo parlare chiaro perchè guai se in un Parlamento non si parlasse chiaro, anche quando il discorso diventa di censura a certi comportamenti che possono assumere anche organismi giudiziari. Vi dimostrerò infatti che non è vero che la Corte costituzionale abbia deciso nel modo affermato dalle sezioni riunite della Corte dei conti, ma è vero il contrario perchè la Corte costituzionale ha espresso un parere rigorosamente opposto a quello della Corte dei conti. E siccome qui l'argomento è molto delicato, perchè sostengo che la Corte dei conti non traduce esattamente il pensiero della Corte costituzionale, consentitemi di far riferimento diretto alle sentenze della Corte costituzionale.

La sentenza n. 17, che mi pare sia la prima che affronti il problema (siamo al 18 marzo del 1965), dice nella parte motiva: « Dai lavori preparatori risulta che dal disfavore con cui gli autori della Costituzione considerarono le giurisdizioni speciali andò esente, unitamente al Consiglio di Stato, la Corte dei conti. In aggiunta ai compiti di controllo sull'amministrazione statale e su quella degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, la Costituzione volle conservare a questo istituto anche la veste di organo di giurisdizione che le era propria nella sua tradizione particolarmente in relazione alle controversie attinenti alla con-

tabilità pubblica. Nulla però autorizza a ritenere che in tal modo i costituenti abbiano inteso riservare alla Corte la competenza a conoscere di tutti i giudizi comunque verenti nella materia della contabilità pubblica. Dunque, se può dirsi esatto che nel nostro ordinamento la Corte dei conti è il principale organo della giurisdizione contabile, la quale suole accompagnarsi alla funzione di controllo da esercitarsi *ex officio*, non appare invece esatto ritenere, come pretenderebbe l'ordinanza di revisione, incompatibile con il secondo comma dell'articolo 103 della Costituzione che alla Corte dei conti sia conferita in un settore della giurisdizione contabile relativo a enti locali una competenza limitata al secondo grado. L'esistenza in materia di una competenza di primo grado di un organo diverso non sottrae infatti alla Corte qualcosa che la Costituzione abbia voluto riservarle ».

Questa sentenza è molto chiara; la comprenderebbe anche uno studente di scuola media in una lezione di educazione civica. Non ha bisogno di interpretazione, è scritta in linguaggio chiarissimo. Ma non è la sola sentenza. Vi è poi la sentenza n. 33 del 9 aprile del 1968. Questa sentenza ha una storia. La Corte dei conti, in verità, non si era adattata alla precedente pronuncia della Corte e tornò a sollevare la stessa questione interpretativa dell'articolo 103 della Costituzione. La Corte costituzionale, « seccata », rispose in maniera precisa e lapidaria, direi. Senatore Murmura, la conosce questa sentenza?

M U R M U R A , *relatore*. Conosco anche l'ultima.

P E R N A . Ha sbagliato anche il giudice della Corte costituzionale che l'ha scritta. (*Richiami del Presidente*).

G I A N Q U I N T O , *relatore di minoranza*. La sentenza denuncia infine il contrasto tra le indicate norme e l'articolo 103, comma secondo, della Costituzione. Fa presente l'ordinanza che sebbene tale contrasto sia negato dalla Corte in relazione alla giu-

risdizione dei consigli di prefettura, la questione meriterebbe un riesame.

L'ordinanza della Corte dei conti ha dedotto l'illegittimità costituzionale in riferimento all'articolo 103 della Costituzione e agli articoli 2, 3 e 5, comma primo, del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato n. 367, contenente norme sulla competenza e sulla procedura in materia di giurisdizione contabile della giunta della Valle d'Aosta. Sotto tale profilo la Corte ha già avuto occasione di rilevare, allorchè analoga eccezione era stata sollevata per la giurisdizione contabile dei consigli di prefettura, che « il costituente non ha inteso riservare alla Corte dei conti la competenza a conoscere di tutti i giudizi comunque verenti nella materia della contabilità pubblica nè sussistono nel caso in esame motivi nuovi e argomenti validi per giustificare una diversa pronuncia nella specifica questione ». Altra sentenza chiara che non ha bisogno di interpretazione. E non si capisce perchè la Corte dei conti torni a insistere in un'interpretazione letteralmente contraria a quella che abbiamo letto e incompatibile con il testo letterale della sentenza.

Sorprende molto questo insistere della Corte dei conti su una interpretazione evidentemente distorta — vorrei usare un termine più drastico, più severo — delle due sentenze della Corte costituzionale.

Ma vi è anche di più, onorevoli colleghi. Ad un certo punto la stessa Corte dei conti riconosce che la posizione della Corte costituzionale è in contrasto con le tesi che essa stessa ha sostenuto. La stessa Corte dei conti riconosce in un documento ufficiale che la Corte costituzionale sostiene che l'articolo 103 non attribuisce una riserva esclusiva di competenza in materia contabile alla Corte dei conti medesima. Questo viene affermato nell'ordinanza di remissione alla Corte dei conti per decidere di questa questione. Già il procuratore generale aveva desistito dal sollevare l'eccezione. « Dichiaro — si legge nella parte motiva dell'ordinanza — infine il procuratore generale che non ritiene sollevare eccezioni di incostituzionalità in relazione al secondo comma dell'articolo 103 della Co-

stituzione tenendo presente la sentenza numero 17 del 1965 della Corte costituzionale »; è la sentenza che ho letto dianzi...

T E S A U R O . Poi ce n'è una successiva.

G I A N Q U I N T O , *relatore di minoranza*. E si legge ancora in questa stessa ordinanza (senatore Murmura, dopo volentieri le fornirò questo documento se non l'ha): « Ritiene infine la sezione che, superando le perplessità manifestate dal procuratore generale nelle sue conclusioni orali, vada prospettata come non manifestamente infondata l'illegittimità costituzionale delle indicate norme disciplinanti la giurisdizione contabile della giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta in relazione all'articolo 103 della Costituzione ». E poi, sentite che cosa dice ancora la Corte: « È ben vero che il contrasto è stato negato in relazione alla giurisdizione dei consigli di prefettura con la sentenza n. 17 del 1965, ma per quanto non molto tempo sia passato da quella pronuncia — peraltro molto cauta e limitata è l'ammissibilità di una competenza di primo grado — diversi e successivi eventi inducono a ritenere che la questione possa essere riesaminata ». E la Corte costituzionale ha risposto, seccamente, con la sentenza che ho letto: non sussistono elementi validi per tornare sulla nostra decisione.

Voglio dire, signor Presidente, che quello che è importante a questo punto è riscontrare come la stessa Corte dei conti abbia riconosciuto che il contrasto sia stato negato dalla sentenza della Corte costituzionale. E allora domando se sia serio a questo punto — mi consenta, signor Presidente, questa espressione chiara, aperta — che la Corte dei conti insista nei suoi pareri a dire che la Corte costituzionale ha dichiarato l'articolo 103 come attributivo di competenza esclusiva contabile alla Corte dei conti stessa. Si è arrivati a questo punto, onorevole Presidente. Devo ripeterlo pur avendolo già detto in occasione di altre discussioni perchè altrimenti gli onorevoli colleghi che non appartengono alla 1ª Commissione non

si orientano. Pendevano davanti alla 1ª Commissione due disegni di legge: questo istitutivo dei tribunali amministrativi regionali e un altro che trasformava le delegazioni della Corte dei conti in sezioni regionali della Corte dei conti stessa per assorbire, nella giurisdizione delle sezioni regionali della Corte dei conti, la responsabilità contabile.

Noi comunisti, la sinistra indipendente e il PSIUP sostenevamo che i due disegni di legge andavano riuniti, a norma dell'articolo 51 del Regolamento. Tra l'altro era anche iscritto all'ordine del giorno un disegno di legge del senatore Zuccalà e di altri che proponeva la soluzione dei tribunali amministrativi regionali unici, investiti cioè anche della giurisdizione della responsabilità contabile.

Ho ottenuto dalla cortesia del presidente della 1ª Commissione la discussione alternata, non congiunta, dei due disegni di legge. Questa decisione della 1ª Commissione ha profondamente turbato l'associazione dei magistrati della Corte dei conti che vide nella decisione della Commissione di procedere all'esame alternato dei due disegni di legge una minaccia tendente ad acquisire la creazione di un tribunale amministrativo unico. Allora, per stornare questo pericolo, l'associazione dei magistrati della Corte dei conti ha pubblicato un opuscolo intitolato: « Il pensiero della Corte dei conti sull'istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali »; si sostiene non soltanto l'interpretazione che la Corte dei conti dà dell'articolo 103, ma anche che la Corte costituzionale ha detto, in conformità al pensiero della Corte dei conti, che l'articolo 103 le attribuisce la giurisdizione esclusiva in materia contabile.

Ciò è falso! Mi assumo la responsabilità di quello che dico. Infatti c'è un'ordinanza della Corte dei conti dove essa scrive che la Corte costituzionale ha negato il contrasto. Allora perchè la Corte dei conti continua arbitrariamente a sostenere che la Corte costituzionale ha visto un contrasto che invece essa stessa esclude?

Nessuno nega le molte e altissime benemerienze della Corte dei conti. Deploriamo

ancora una volta che tutti i governi, egemonizzati dalla Democrazia cristiana, abbiano rifiutato una riforma democratica di questo organismo per mantenere sempre la ipoteca politica su di esso. Ci duole che una riforma seria non sia stata ancora avviata; diamo atto che la Corte dei conti è uno degli organismi posti a presidio e al controllo della retta gestione del pubblico denaro, ma le sue benemerienze non possono non farci indicare dove essa sbaglia.

Come spieghiamo il contrasto tra questi testi? Il contrasto è stato negato dalla Corte costituzionale (è scritto nella ordinanza della Corte dei conti firmata dal presidente Giugni) ma poi si diffonde il libretto verde per dire il contrario. Allora vuol dire che la tenace opposizione della Corte dei conti all'istituzione dei tribunali amministrativi regionali unici non ha fondamento costituzionale, non è dettata da scrupolo costituzionale, non è dettata da un interesse legato all'applicazione della Costituzione. Il fondamento dell'opposizione tenace della Corte dei conti all'istituzione dei tribunali amministrativi unici non è disinteressato, ma è legato ad una tendenza all'egemonizzazione, all'espansione del suo potere.

Riconducendo il problema nei suoi veri termini e nel giusto binario, come dobbiamo concludere? Che non c'è una ragione di illegittimità costituzionale che impedisce il discorso sui nostri emendamenti e sulle nostre proposte: è soltanto una questione di opportunità. Prendiamo atto che il pensiero della Corte dei conti è un altro e cioè che questa giurisdizione contabile deve essere affidata alle sezioni. (*Interruzione del senatore Perna*). Certamente, quindi, una volta accertato che l'indirizzo della Corte dei conti non ha radice nella Costituzione, dovremmo dire che non ne siamo vincolati, che noi, Parlamento sovrano, abbiamo la potestà di dare al problema una soluzione diversa da quella auspicata dalla Corte dei conti. Questo senza offesa a nessuno e senza diminuire il prestigio della Corte stessa. Il contrasto diventa drammatico quando lo si innesta nella interpretazione dell'articolo 103 della Costituzione. Oltre questo campo la questione diventa opinabile per cui,

esaminato il pensiero della Corte dei conti, il Parlamento può decidere di adottare una soluzione diversa. Così, del resto, era già avvenuto, onorevole Ministro. In tutti i disegni di legge governativi era stata adottata la soluzione da noi sostenuta; non siamo noi ad averla inventata. Vi è un disegno di legge presentato dal Governo — lei, onorevole Ministro, non era ancora a questo Dicastero — istitutivo dei tribunali amministrativi unici. Non solo, ma l'altro ramo del Parlamento era arrivato alla stessa conclusione, tanto è vero, senatore Murmura — lei lo ricorderà bene — che ci siamo trovati in Commissione nella necessità di attendere, per decidere sul disegno di legge concernente l'istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti, che la Camera licenziasse il suo disegno di legge. Infatti eravamo venuti a conoscenza — e il documento era stato trasmesso a noi — che il comitato ristretto della Camera aveva adottato la soluzione che sosteniamo noi, per cui con il collega Murmura e con il presidente Tesauro avevamo detto che non si poteva proseguire l'esame di questo disegno di legge dal momento che la Camera aveva dato al problema una soluzione diversa. Infatti l'articolo 7 dice: « Sono pure devolute alla competenza del tribunale amministrativo regionale le attribuzioni giurisdizionali già spettanti ai consigli di prefettura in base agli articoli 260 e 310 del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni e all'articolo 21 della legge 17 luglio 190, n. 6972 e relative norme regolamentari ». Si diceva anche: « Il tribunale amministrativo decide con l'intervento del presidente e di due magistrati amministrativi regionali. Nelle controversie indicate nell'articolo 7 il tribunale amministrativo regionale giudica con l'intervento del presidente, di un magistrato amministrativo e di un consigliere o primo referendario della Corte dei conti ».

La Camera quindi aveva affrontato e risolto il problema come sostenevamo noi. C'erano perciò due fonti diverse: Governo da una parte e Camera dall'altra erano pervenute alla stessa soluzione del problema, ovvero che non c'erano ragioni di illegittimità co-

stituzionale e che, vagliate le ragioni di opportunità che dirò dopo, si era preferita questa soluzione.

A questo punto però è insorta la Corte dei conti per opporsi al presente disegno di legge e lo stesso Giannini lo dice in una sua nota. Da ciò l'arresto dell'*iter* di questi progetti, le perplessità di tutti, il ripensamento e la capitolazione davanti alle richieste della Corte dei conti. Questa è la verità sacrosanta: non si è voluto dare un dispiacere alla Corte dei conti...

F O R T U N A T I . Ci sono i decreti con riserva!

G I A N Q U I N T O , *relatore di minoranza.* Decreti che non ci sono più. Infatti da anni non si registrano più decreti con riserva. Non so se sia un *do ut des!*

P E R N A . Come mai sul consuntivo del 1960 vi è un'eccedenza di spese di 117 miliardi e tuttavia il decreto è stato registrato?

G I A N Q U I N T O , *relatore di minoranza.* Quindi, onorevoli colleghi, cade tutta la costruzione che la maggioranza aveva fatto. Lo stesso onorevole Lucifredi, autore di un altro disegno di legge per istituire un tribunale unico, aveva detto che era opportuno accedere alle richieste della Corte dei conti. Questo è il senso della relazione fatta nell'altro ramo del Parlamento. Vogliamo però guardarci bene intorno e in faccia? Voi vi state affannando e noi tutti ci stiamo affannando a discutere sulla legittimità costituzionale o meno di questi tribunali amministrativi unici, sullo sbarramento esistente o meno dell'articolo 103; il senatore Murmura sostiene in maniera ferrea che mai più deve essere istituito il tribunale amministrativo unico perchè si oppone l'articolo 103, perchè si oppongono ragioni di opportunità; guardiamoci intorno, onorevoli colleghi; siamo sicuri che attorno a noi non ci sia alcun tribunale amministrativo unico? Siamo sicuri che non ci sia l'ombra di questo scandalo che l'opposizione di sinistra vorrebbe introdurre nel disegno di

legge? Il tribunale amministrativo unico c'è ed è quello introdotto da questo stesso disegno di legge. E l'introduzione del tribunale amministrativo unico in questo disegno di legge non ha la sua fonte in una legge costituzionale ma in una legge ordinaria!

Onorevoli colleghi, in verità in Commissione quando abbiamo discusso il problema non si sono accorti (mentre io ne ho parlato subito con i colleghi Venanzi e Fabiani) che l'articolo 38, o 37 del vecchio testo, introduce nel nostro ordinamento giuridico il tribunale amministrativo unico nella Valle d'Aosta! « Il tribunale amministrativo regionale con sede in Aosta è competente nelle materie indicate nella presente legge, nonché in quelle già attribuite alla competenza della giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1956, n. 367, e successive modifiche ». L'articolo 2 attribuisce al tribunale amministrativo le competenze che erano proprie dei consigli di prefettura! Quindi il tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta ha competenza mista, cioè in materia amministrativa ed anche su quelle materie che appartenevano già prima ai consigli di prefettura. Ebbene, è quello che diciamo noi; e insisto nel dire (mi si smentisca se non mi attengo ai testi) che la fonte di questo articolo 37 oltretutto non è una legge costituzionale ma una legge ordinaria.

Allora perchè ci venite a parlare dello sbarramento dell'articolo 103 della Costituzione? Tutto il discorso logorroico interpretativo dell'articolo 103 della Costituzione non c'entra niente e neanche c'entra tutta la controversia sull'interpretazione delle sentenze della Corte costituzionale o il discorso sull'interpretazione della Corte dei conti! E neanche si può parlare di opportunità o meno perchè quello che noi vogliamo introdurre come istituto generalizzato del nostro ordinamento giuridico è già qui; e voi dovete spiegarci perchè quello che è legittimo e opportuno per il territorio della Valle d'Aosta sia illegittimo e inopportuno per il restante territorio della Repubblica,

come se la Valle d'Aosta fosse una repubblica confederata a quella italiana.

Voi dovete dirci perchè non esistono per la Valle d'Aosta quelle obiezioni che fate ai nostri interventi; dovete spiegarci perchè non esistono per la Valle d'Aosta, ma esistono per il restante territorio della Repubblica.

L'altra questione, senatore Murrura, sembra di una rilevanza enorme. Nel sostenere la sua tesi lei è un avvocato molto bravo, ma qui non si tratta di abilità forense, senatore Murrura. Lei ci domanda come sia possibile arrivare al tribunale amministrativo regionale unico con la stortura, che in sede di appello, in sede di secondo grado, le procedure si biforcano: per alcune sentenze pronunciate dal tribunale amministrativo regionale si va in secondo grado davanti al Consiglio di Stato, per altre sentenze davanti alla Corte dei conti.

Quindi è un processo biforcuto che secondo lei è assurdo. E tanto più sarebbe assurdo perchè il processo di responsabilità contabile sarebbe caratterizzato dal potere sindacatorio del pubblico ministero, per cui questi è dotato di ogni potere e la stessa giurisdizione contabile è ufficiosa, mentre il procedimento amministrativo davanti al tribunale amministrativo regionale ha tutta una struttura diversa.

Se tutte queste cose fossero fondate, non varrebbero per il tribunale della Valle d'Aosta. Infatti anche qui, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, è prescritto che per le sentenze pronunciate dal tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta, nelle materie in cui era competente il consiglio di prefettura, l'appello si produce davanti alla Corte dei conti! Si biforca il procedimento. *Nulla quaestio*: per la Valle d'Aosta è ben normale. Invece fulmini e saette quando chiediamo di istituzionalizzare per tutto il territorio del Paese il tribunale amministrativo che c'è nella Valle d'Aosta.

Direi quindi che queste non sono ragioni valide. collega Murrura, perchè se lo fossero varrebbero anche per il territorio della Valle d'Aosta. (*Commenti del senatore Perna*).

Onorevole Presidente, rimane il fatto che la legge in esame introduce nell'ordinamento italiano il tribunale amministrativo unico; soltanto che lo circoscrive al territorio della Valle d'Aosta. E noi sosteniamo che, per le stesse ragioni di opportunità che hanno dettato la istituzione del tribunale amministrativo regionale unico nella Valle d'Aosta, questa istituzione deve essere estesa a tutto il territorio del Paese. Altrimenti non saprei capire l'articolo 38 del testo di legge.

Non può essere sfuggito alla vostra attenzione un altro motivo. Ed ecco la necessità, che ritorna sempre, di appaiare la discussione di questo disegno di legge con il disegno di legge n. 752. È vero infatti che con la Valle d'Aosta la Corte dei conti non c'entra, però è altrettanto vero che nel disegno di legge n. 752 si prevede la istituzione della sezione regionale della Corte dei conti nella Valle d'Aosta. Quindi avremo la presenza della Corte dei conti in quella regione ma sempre il tribunale amministrativo regionale unico e questo è un argomento che rafforza la nostra richiesta, che rafforza i nostri emendamenti, che dà contenuto di serietà alla richiesta della Giunta della regione toscana, la quale rivendica, anche in virtù del legame che esiste tra questa riforma e l'ordinamento regionale, l'istituzione del tribunale regionale unico. Non si vede infatti per quale motivo il tribunale amministrativo regionale debba essere ammesso in una sola regione e non in tutto il Paese.

Quali sono le ragioni di opportunità che ci fanno insistere sulla richiesta? Intanto otterremmo una semplificazione delle strutture dello Stato. Penso infatti che uno dei criteri di fondo della riforma della pubblica amministrazione debba essere quello di evitare ogni proliferazione di strutture, e questo è un caso tipico. Se accanto ai tribunali amministrativi creiamo le sezioni regionali della Corte dei conti, diamo il via ad una proliferazione che è all'antitesi di ogni criterio sano di riforma, che è contrario a quello che la coscienza popolare chiede. Bisogna semplificare le strutture dello Stato e gli uffici, anche per una ragione di economia. L'altra ragione profonda è il rispetto della Costituzione, della via che la

Costituzione stessa ci indica e che è quella della unicità della giurisdizione. Questa via ancora non l'abbiamo seguita; con il disegno di legge che voi proponete rischiamo di seguire una direzione opposta, di seguire cioè la vecchia via dell'accrescimento delle strutture dello Stato, dell'accrescimento delle bardature piuttosto che arrivare alla grande strada della semplificazione. L'economicità della spesa, la garanzia per il cittadino di sapere a quale porta bussare perchè la porta è unica, tutto un insieme di opportunità indica che bisogna battere questa strada, in omaggio al principio dell'unicità della giurisdizione, al principio della semplificazione delle procedure e della praticità delle stesse.

La strada che indichiamo è la più saggia e la più rispondente all'indirizzo della Costituzione, quella, onorevoli colleghi, che risponde maggiormente al sentimento e alla coscienza popolari che non vogliono montagne di uffici nè molti giudici, ma semplicità di uffici, di giudici, di giurisdizione.

A proposito della struttura dei giudizi, vorrei ricordare al senatore Murmura che, eliminato — e pare che su questo siamo d'accordo — il giudizio necessario sui conti, aperta quindi la porta al giudizio eventuale, tutti i poteri del pubblico ministero che, secondo lei, senatore Murmura, impediscono il processo in primo grado davanti ai tribunali amministrativi regionali e in secondo grado davanti alla Corte dei conti, cadono perchè quanto lei dice presuppone il giudizio di conto necessario. Eliminato il giudizio necessario sul conto e introdotto il principio del giudizio eventuale, tutti i poteri attribuiti al pubblico ministero che dovrebbero, secondo lei, impedire la duplicità del processo, non hanno più nessuna ragione di essere.

Ancora alcuni aspetti e finisco, signor Presidente. Domando scusa, ma è una riforma troppo importante e impegnativa per essere esaurita frettolosamente. Sentivo l'altro giorno in Aula il collega De Leoni criticare il progetto in un punto che invece ritengo giusto. La legge introduce il principio per cui gli atti dell'amministrazione centrale vanno impugnati davanti ai tribunali ammi-

nistrativi regionali. Il senatore De Leoni diceva quasi che è uno scandalo perchè dove c'è un organo unitario, l'amministrazione centrale dello Stato, il giudice deve essere anche unitario, per cui non impugnazione degli atti e dei provvedimenti dell'amministrazione centrale davanti al tribunale amministrativo regionale, ma per l'impugnazione di questi atti deve rimaner ferma la giurisdizione del Consiglio di Stato. E ha annunciato alcuni emendamenti in questo senso.

Mi dispiace che il senatore De Leoni non sia presente. Dovrei congratularmi con lui perchè ha avuto la forza ed il coraggio di sposare una tesi cara all'Avvocatura dello Stato. Ho letto il suo intervento nel testo stenografico. Questo intervento — mi duole dirlo, ma devo — è la riproduzione letterale di una lettera che tutti noi abbiamo avuto da parte dell'Avvocatura dello Stato, la quale sostiene che mai più un atto dell'amministrazione centrale deve essere abbassato all'impugnazione davanti al tribunale amministrativo regionale, ma che ci vuole la solennità del Consiglio di Stato, tra l'altro per evitare la contraddittorietà di giudicati tra un tribunale amministrativo regionale e l'altro. Credo che l'Avvocatura dello Stato abbia trovato nella nostra Assemblea come unico sostenitore il collega De Leoni; e mi dispiace, ripeto, che non sia presente.

Non mi meraviglia però questa presa di posizione dell'Avvocatura dello Stato che è quella che ha collezionato le maggiori sconfitte davanti alla Corte costituzionale; ha sostenuto sempre le tesi più reazionarie, più conservatrici, respinte in gran parte dalla Corte costituzionale. E questa presa di posizione dell'Avvocatura dello Stato rientra nella concezione moderata e conservatrice dell'Avvocatura stessa.

Non si avvede allora, l'Avvocatura dello Stato, che, venendo a sostenere che gli atti dell'amministrazione centrale vadano impugnati davanti al Consiglio di Stato, confisca al cittadino il diritto al doppio grado di giurisdizione?

Uno dei pochi aspetti validi, invece, di questo disegno di legge è proprio quello di

introdurre il doppio grado di giurisdizione anche nei processi amministrativi; c'è cioè un'estensione, una generalizzazione. Questa è una conquista nel quadro dei diritti del cittadino.

Ora, se dovessimo accogliere il discorso del senatore De Leoni, che è il discorso dell'Avvocatura dello Stato, verremmo a dividere i cittadini italiani in due categorie con diritti diversi; cioè a dire i cittadini italiani che impugnano atti e provvedimenti delle amministrazioni pubbliche diverse dall'amministrazione centrale hanno diritto al doppio grado di giurisdizione, quelli invece che impugnano gli atti e i provvedimenti dell'amministrazione centrale non hanno diritto a questa garanzia di giustizia e devono accontentarsi soltanto della giurisdizione unica del Consiglio di Stato.

Onorevole Presidente, come fa l'Avvocatura dello Stato italiano, repubblicano, democratico, a sollecitare il Parlamento ad approvare un emendamento peggiorativo...

P R E S I D E N T E . Semmai si è rivolta ai singoli parlamentari, non al Parlamento. Non mi risulta che abbia diretto delle lettere al Presidente del Senato.

S C O C C I M A R R O . È lo stesso.

P R E S I D E N T E . No, non è lo stesso.

G I A N Q U I N T O , *relatore di minoranza.* Ma questa è la situazione...

P R E S I D E N T E . Comunque stiamo discutendo sul testo che è stato esitato dalla Commissione e proposto per la discussione in Aula, non delle buone o cattive intenzioni dell'Avvocatura dello Stato.

G I A N Q U I N T O , *relatore di minoranza.* Ma c'è un emendamento preannunciato da un collega...

P R E S I D E N T E . Al momento opportuno ne discuteremo.

G I A N Q U I N T O , *relatore di minoranza.* Come relatore di minoranza devo ri-

spondere anche a quello. Quella posizione è incostituzionale e illegittima perchè toglie al cittadino il diritto del doppio grado di giurisdizione.

Si dice che vi è il pericolo della contraddittorietà di sentenze fra i vari tribunali amministrativi regionali. Ciò non è esatto perchè la competenza a conoscere le impugnazioni degli atti e dei provvedimenti degli organi centrali dell'amministrazione pubblica è concentrata nel tribunale amministrativo regionale di Roma che ha più sezioni. Pertanto il pericolo di contraddittorietà delle sentenze rispetto alle impugnative degli atti dell'amministrazione centrale dello Stato non esiste ma, se anche esistesse, non sarebbe patologico, anzi sarebbe un'espressione della dinamicità del diritto.

Quante volte, del resto, assistiamo a orientamenti diversi o addirittura a sentenze contraddittorie fra le stesse sezioni della Corte di cassazione! Quante volte, senatore Tesaurò, abbiamo assistito a pronunce contraddittorie delle stesse sezioni unite della Corte di cassazione! È la vita del diritto e questa è un'eventualità che non può indurci a fare buon viso ad un emendamento che lede i diritti di fondo del cittadino, che lede uno di quei pochi diritti che vengono garantiti e assicurati da questa riforma.

Un'altra questione è annidata nell'articolo 20 che dice: « Nei casi di impugnazione di atti o provvedimenti emessi da organi periferici dello Stato o di enti pubblici a carattere ultraregionale, se il ricorrente presenta contro il provvedimento ricorso in via gerarchica, il ricorso al tribunale amministrativo regionale non è proponibile se non contro la decisione emessa sul ricorso gerarchico.

Quando sia stato promosso ricorso al tribunale amministrativo regionale, il ricorso gerarchico è escluso.

Se siano interessate più persone, il ricorso al tribunale amministrativo regionale proposto da un interessato esclude il ricorso gerarchico anche di tutti gli altri. Gli interessati che abbiano già proposto o propongono ricorso gerarchico devono essere informati a cura dell'amministrazione o del ricorrente in via giurisdizionale dell'avve-

nuta presentazione del ricorso al tribunale amministrativo regionale; entro 30 giorni da tale comunicazione essi, se il loro ricorso gerarchico era stato presentato in termine, possono riproporlo al tribunale amministrativo regionale ».

La norma attua perciò il principio della preferenza del ricorso al tribunale amministrativo regionale, cioè questo ricorso prevale su quello gerarchico per cui, ad un certo momento, il ricorso gerarchico viene trattato nel ricorso giurisdizionale.

Osservava, però, il collega Perna che di questa materia se ne intende molto, che con il ricorso gerarchico si possono proporre anche questioni di merito che non possono essere proposte in sede giurisdizionale perchè il ricorso può riguardare materia in cui il tribunale amministrativo regionale non sia investito della giurisdizione di merito. Ora, con la soluzione adottata dall'articolo 20, senatore Murmura, veniamo a confiscare al cittadino, che attraverso il ricorso gerarchico propone una questione di merito, questo diritto. Infatti, il più delle volte, se il cittadino trasferisce il ricorso all'altra sede non può far valere la questione del riesame del merito che pone con il ricorso gerarchico. Mi pare che anche a questo proposito vi sia da risolvere un problema che riguarda il diritto di libertà del cittadino. Infatti, se in sede gerarchica posso richiedere un riesame di merito, che invece non posso proporre in altra sede, non può essere il comportamento processuale di un terzo a confiscarmi questo diritto. Si tratta quindi di una stortura lesiva di uno dei diritti più gelosi del cittadino che deve essere corretta. Vedremo in sede di discussione degli articoli quale sarà la soluzione migliore da adottare, ma è chiaro che la norma così come è non può essere approvata.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, avrei finito.

PRESIDENTE. Perchè usa il condizionale, senatore Gianquinto?

GIANQUINTO, *relatore di minoranza*. Glielo spiego subito, onorevole Presi-

dente. Perchè il mio lavoro di relatore sia completo, dovrei entrare anche nel merito dei singoli articoli per affrontare tutti i problemi che queste norme pongono e che vengono da noi superati con gli emendamenti elaborati. Ritengo comunque di potermi dispensare da questa fatica e di poter dispensare voi dalla pena di ascoltarmi dal momento che il discorso sarà ripreso in sede di esame degli articoli. Mi è parso giusto, invece, intrattenermi sulle strutture fondamentali del disegno di legge, sugli aspetti politici che esso involge, sulle questioni giuridiche e sulle questioni tecniche. Ho voluto dare prova al Senato della profonda serietà con la quale il Gruppo comunista dibatte questi problemi, come del resto tutti gli altri. Sembrava però che questo fosse un problema riservato a pochi specialisti (io non lo sono: mi occupo di diritto penale), a pochi operatori del diritto. Ma non è soltanto questo. Il disegno di legge è una riforma dello Stato, è la riforma di una struttura portante della pubblica amministrazione ed in questa riforma devono essere garantiti i principi basilari e fondamentali del nostro Stato, nella materia della giustizia nella quale tutti noi crediamo. Non saremmo comunisti, signor Presidente, se non credessimo in questo grande ideale della giustizia e se non fossimo convinti che è con la lotta quotidiana anche su disegni di legge di questo genere che si può andare verso la conquista dell'ideale che è nella coscienza di noi che siamo un partito popolare ed espressione dell'ansia popolare di giustizia.

Concludo dicendo che il disegno di legge non risponde a questa ansia perchè ha dei capisaldi che sono la negazione dei principi di giustizia e di quei principi che valgono a garantire l'indipendenza della magistratura nel nostro Paese. Ho voluto accentrare il mio intervento su questi temi, fidando che l'Assemblea non porti avanti un disegno di legge così strutturato, ma che invece lo riesamini attraverso una nuova discussione in Assemblea o attraverso un approfondito esame degli emendamenti che andiamo a proporre.

Mi auguro altresì che il Parlamento non dica di no al voto espresso dalla giunta

della Toscana che domanda di essere sentita prima che si deliberi in maniera definitiva su questo disegno di legge e sull'altro. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni.*)

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

M U R M U R A , relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, moltissimi anni sono ormai trascorsi da quando la Carta costituzionale è entrata in vigore, ma altrettanti ne sono passati dal momento in cui la dottrina ha autorevolmente iniziato a sostenere l'imprescindibile esigenza di un riordino della giustizia amministrativa quanto meno in sede locale ed al posto delle giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale superate ed asfittiche, che, ora, attraverso alcuni emendamenti, si intendono sostanzialmente ripristinare: tanto che la Corte costituzionale qualche anno fa dichiarò costituzionalmente illegittimi gli esistenti livelli (giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale e consiglio di prefettura) invitando il legislatore ordinario (e non solo l'Esecutivo) a rivedere la delicata materia, così sollecitando l'assolvimento di un quiescente impegno posto dalla Costituzione repubblicana, pur memori che a siffatta inerzia legislativa può aver contribuito un'importante decisione della Corte costituzionale, quella cioè con la quale si stabiliva la non perentorietà del termine di cinque anni previsto dalla VI disposizione transitoria per la revisione degli organi speciali di giurisdizione, con ciò differendo la soluzione del problema e non valutandone l'urgenza veramente estrema. Questa quinta legislatura — cui va riconosciuto, fra gli altri, il merito di avere attuato l'ordinamento regionale e l'istituto del *referendum* di cui faziosi personaggi vorrebbero ora snaturare i caratteri di autentica e non a tempi differiti espressione di volontà popolare — deve necessariamente superare incerte e deboli volontà politiche e por mano a riforme strutturali idonee a modificare il rapporto cittadino-Stato, così determinando la nascita

effettiva dei tribunali amministrativi regionali che costituiscono un nuovo qualificante strumento di ristrutturazione del delicato settore, alla luce di una normativa costituzionale che, come in quasi tutti i Paesi europei, regola i rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione entro un sistema fondato sulla ripartizione tra giudici amministrativi e giudici ordinari a seconda che la lesione provocata, causata, prodotta dall'atto amministrativo riguardi un interesse legittimo, ovvero un diritto soggettivo del cittadino. Su questo binario costituzionalizzato, la cui modificazione richiederebbe in realtà la revisione della Carta fondamentale, si muovono il presente disegno di legge approvato, se non sbaglio, all'unanimità alla Camera dei deputati, nonché il decreto delegato proposto dal Governo a norma dell'articolo 6 della legge 775 del 1970, concernente la nuova e migliore disciplina dei ricorsi amministrativi. Come, su identica linea, deve muoversi la nuova legge sull'azione amministrativa, eliminante i molteplici dubbi, i ripetuti vuoti, le indubie lacune tuttora esistenti.

Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge, da alcuni considerato solo come un provvedimento tampone, come rimedio, come argine nei confronti delle falle aperte nel sistema della giustizia amministrativa da numerose decisioni della Corte costituzionale, ha in sé una innegabile carica innovativa, ove si ponga mente all'introduzione del doppio grado di giurisdizione, non solo rispondente ad esigenze giuridiche quanto di una profonda democrazia e di un avvicinamento della pubblica amministrazione al cittadino della periferia (basti pensare al modesto impiegato o salariato, cui viene negato ad esempio lo straordinario o uno scatto, nonché al cittadino cui un *ras* insediatosi nell'ente locale voglia conculcare un qualsiasi diritto). Ma non vi è esclusivamente questo, sol che noi si ponga mente a tutto quello che abbiamo a questo proposito lungamente esposto nella relazione scritta alla quale anche per questa parte ci riportiamo.

In realtà non si sono avuti, tranne che su tre o quattro punti, grossi appunti sulla normativa licenziata dalla prima Commissione, cui alcuni emendamenti presentati o annun-

ciati in Aula potranno dare una veste migliore. Gli appunti dall'opposizione di sinistra avanzati o attraverso la scoppiettante bonomia siculo-veneta del caro collega senatore Gianquinto, o con la innegabile cattedratica *vis* polemica del senatore Perna, e che qui andremo a richiamare, investono alcuni aspetti (la competenza, la costituzione dell'organo, l'autonomia, il cosiddetto consiglio di giustizia amministrativa), sui quali la maggioranza della Commissione non è stata in realtà molto scalfita in Assemblea, anche sulla base di valutazioni giuridico-costituzionali contenute nelle decisioni della Corte costituzionale, che noi in Commissione nella relazione e in Aula abbiamo tenuto e terremo presenti non tanto per un loro assorbente, vincolante carattere, quanto perchè ogni legge, essendo sottoposta alla spada di Damocle del controllo di legittimità costituzionale, non può e non deve disattendere le motivazioni delle decisioni stesse, soprattutto quando queste decisioni ci trovano perfettamente e compiutamente consenzienti.

Tanto premesso, vorrei intrattenermi brevemente sulla competenza. Si è qui ripetuta e rinnovata l'affermazione che i tribunali amministrativi regionali ben potrebbero comprendere la giurisdizione contabile (posizione da noi ripetutamente contestata non certo per un particolare amore o per un particolare complesso di inferiorità nei confronti della Corte dei conti). Penso si sia data scarsa importanza alla decisione della 1ª Commissione sulla lettera a) dell'articolo 2 del disegno di legge 752 riguardante la istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti, laddove si escluda la cognizione sui conti, limitando cioè la competenza, l'esame da parte delle istituende sezioni regionali al solo ed unico aspetto della responsabilità. Tale nostro atteggiamento, cui forse nei successivi articoli del detto disegno di legge non si è data compiuta attuazione, è conseguente ad una precisa scelta politica: quella di non intralciare la funzione degli istituendi o già istituiti organi regionali di controllo e, conseguentemente, quella di esaltare il ruolo, la funzione delle autonomie locali, costante e non occasionale lustro del nostro impegno politico, e consiste nel giudizio, eventuale e

non necessario, collega Gianquinto, derivante dall'attività amministrativa di approvazione o meno dei conti consuntivi e dall'accertamento delle eventuali connesse responsabilità.

Tanto ricordato, non possiamo non tener presente che per noi la Corte dei conti, rimanendo costituzionalmente unica magistratura nelle materie di contabilità pubblica (e questo senza bisogno di ulteriori precetti legislativi), non possa e non debba venire spogliata arbitrariamente da tale costituzionale prerogativa, sia perchè il concetto di contabilità pubblica, che sì, siamo d'accordo, è diversa e più vasta della contabilità erariale, si estende a tutti gli enti pubblici, in virtù della forza espansiva propria dell'articolo 103 della Costituzione, il quale, superando la fase garantista della funzione della Corte dei conti e sollecitando l'espansione della giurisdizione contabile, investe tutti gli enti a contabilità rigidamente formalizzata (regioni ed enti locali) aventi una oggettiva identità con lo Stato, rimanendone invece estranei tutti gli altri enti pubblici diversi dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali; sia perchè con il termine giurisdizione amministrativa si designa un complesso di azioni e di ricorsi idonei a tutelare il cittadino dalla pubblica amministrazione, mentre il giudizio contabile è categoria tipica a sè stante, destinata ad una verifica processuale interna, la quale viene a correlare l'amministrazione non con i terzi quanto, in un rapporto interno, con i titolari degli organi che ne costituiscono l'apparato; sia perchè non ha rilevanza il riferimento da alcuni operato all'articolo 100 della Costituzione, che affida alla Corte dei conti il controllo di legittimità sugli atti del Governo ed il successivo controllo sulla gestione del bilancio dello Stato, ma non il controllo sulle regioni e sugli altri enti locali, poichè non esiste un collegamento diretto tra l'organo cui va demandato il controllo sugli atti e quello cui deve conferirsi la giurisdizione sulle responsabilità (tant'è vero che sono soggetti alla giurisdizione della Corte enti pubblici cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, i quali sono altresì sottoposti al controllo di legittimità dei ministeri vigilanti, ossia di altri organ statali); sia

perchè il rapporto di netta ed assoluta separazione tra la giurisdizione contabile e quella amministrativa, convalidata e affermata da ripetute pronunce della magistratura, si basa sull'articolo 125, secondo comma, della Costituzione (che prevede organi di giustizia amministrativa di primo grado in sede regionale, organi cioè i quali abbiano competenza a conoscere dell'impugnativa di atti amministrativi o, più in generale, a tutelare il cittadino nei confronti della pubblica amministrazione), poichè l'attribuzione a organi diversi dalla Corte dei conti delle competenze in materia di contabilità pubblica è in certo contrasto sia con l'articolo 103, di cui abbiamo poc'anzi parlato (che alla sola Corte dei conti attribuisce giurisdizione nella materia di contabilità pubblica), sia con l'articolo 102, che vieta la istituzione di giudici straordinari e speciali, quali sarebbero anche le sezioni specializzate dei tribunali amministrativi.

Esiste, altresì, una diversità di esigenze in ordine all'accertamento ed alla decisione della giustizia contabile rispetto a quella amministrativa. La prima, infatti, giudica essenzialmente di responsabilità e di rapporti patrimoniali, la seconda conosce la legittimità degli atti amministrativi; la prima giudica in maniera obiettiva ed officiosa, l'altra ad impulso di parte su diritti soggettivi od interessi legittimi.

C'è una diversità di struttura degli organi in conseguenza di quanto sopra detto. A tal proposito è sufficiente evidenziare la presenza del pubblico ministero, peculiare della giurisdizione contabile; la diversità del procedimento; gli accertamenti a cura del pubblico ministero e il suo potere di iniziativa; le più ampie esigenze istruttorie rispetto alla giurisdizione amministrativa.

L'inconveniente di un unico organo sarebbe, come abbondantemente rilevato, l'ibridismo conseguente alla disattesa valutazione delle diversità sopra illustrate, data l'anomala posizione di giurisdizione di primo grado dell'organo unico tanto verso la Corte dei conti che verso il Consiglio di Stato. Una recente sentenza, che si è voluta dimenticare, della Corte costituzionale afferma, nella materia di contabilità pubblica affidata alla giu-

risdizione della Corte dei conti, la nozione tradizionale, comprensiva cioè dei giudizi di conto e di quelli di responsabilità, e siccome anche i tempi, anche gli ordini cronologici della giurisprudenza hanno un loro valore questa decisione, che è la n. 68 del marzo 1971, non può essere rapidamente e sollecitamente disattesa o quanto meno non ricordata, soprattutto perchè essa fa delle affermazioni, dà delle indicazioni che non possono essere considerate inutili o obbiabili dal legislatore ordinario.

Del resto, è opportuno ricordare, accanto ai disegni di legge presentati dal Governo o da appartenenti alla maggioranza attuale, altri disegni di legge, quello dei senatori Perna, Petrone e Gianquinto (n. 1710 del 3 giugno 1966) e la proposta alla Camera dei deputati degli onorevoli Martuscelli, Di Primio del luglio 1966, la quale ultima proposta di legge chiaramente afferma la esclusiva, inequivoca competenza della Corte dei conti anche in sede periferica in materia di contabilità pubblica. (*Interruzione del senatore Gianquinto*). Io ho letto e ricordato soprattutto la proposta di legge dei deputati Martuscelli, Di Primio e Jacometti; inoltre, la proposta presentata al Senato affermava la competenza della Corte dei conti, salvo a vedere il problema nel momento in cui si sarebbe data attuazione all'articolo 125. Nulla impediva, però, che, oltre a quel disegno di legge, ne fosse stato presentato altro in materia di tribunali regionali amministrativi.

Pertanto, la istituzione di un unico tribunale per la giurisdizione di legittimità e di merito, nonchè per quella di responsabilità contabile mal si conformerebbe, a nostro avviso, ai principi cui si è costantemente informata la organizzazione della giustizia amministrativa, sia per il carattere ibrido di tale strumento, nel quale si unificano, come abbiamo visto, giurisdizioni distinte, sia per la biforcazione nel sistema delle impugnative, sia per la diversa normativa processuale.

Del resto, la stessa costruzione della Carta costituzionale conferma detta visione solo che si osservi il collegamento tra l'articolo 113, nel quale si traccia l'ambito della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione, l'articolo 125, ove si stabi-

lisce l'istituzione di organi regionali di giustizia amministrativa, ed il primo comma dell'articolo 103 che istituisce la giurisdizione a tutela degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi contro la pubblica amministrazione, mentre soltanto nel secondo comma dell'articolo 103, secondo comma che non solo dal punto di vista formale ma anche sostanziale è distinto e separato dal primo, si delimita la competenza in materia di contabilità pubblica affidandola alla sola Corte dei conti. Se si operasse diversamente, si istituirebbe pertanto un giudice speciale o una sezione specializzata che cadrebbe sotto l'espresso divieto dell'articolo 102 del quale anche poc'anzi abbiamo fatto ricordo.

La composizione: noi abbiamo manifestato netta opposizione alla istituzione del giudice laico o popolare nei tribunali amministrativi regionali per considerazioni costituzionali e di opportunità improntate soprattutto al principio della professionalità del giudice. Le prime nascono dalla certezza che una scelta di secondo grado, come tale ampiamente partitizzata, non consentirebbe la indipendenza e l'imparzialità del giudice dagli interessi presenti in giudizio, atteso il vincolo indiscutibile tra il nominando e gli organismi dei cui atti e provvedimenti sarà chiamato a giudicare. Inoltre, lo stato giuridico conseguente alla nomina, limitato nel tempo, vieta l'acquisizione di una permanente indipendenza dell'eletto a detta funzione giurisdizionale attribuita alla magistratura dall'articolo 102 della Costituzione.

In questa, attribuita alla magistratura dall'articolo 102 della Costituzione, di certo rientrano quelle del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei Tribunali militari, nonostante magistrature speciali, essendo esse comprese dalla Costituzione nel Titolo IV della Magistratura e nella medesima I sezione (Ordinamento giurisdizionale), in cui si parla anche della magistratura ordinaria. Pertanto, se detti organi fan parte della magistratura — e sono giurisdizionali — altrettanto lo sono i Tribunali amministrativi regionali ed il Consiglio di Stato, identificandosi in essi quegli « altri organi di giustizia amministrativa » dei quali parla l'articolo 103, per cui nella composizione dei Tri-

bunali amministrativi regionali devonsi rispettare norme che consentono l'elezione diretta dei giudici solo ed esclusivamente come magistrati onorari (art. 106).

Questa affermazione nasce dalla circostanza che la Costituzione, fonte primaria del nostro ordinamento, prevede la netta distinzione e separazione tra le tre funzioni, vietando un diverso comportamento del legislatore ordinario.

Ove detta obiezione non sembrasse sufficientemente convincente e probatoria, sussiste un fatto di carattere pratico e di opportunità riguardante la impossibilità — per ragioni di formazione e di specializzazione seria — di una scelta da parte di organismi politico-amministrativi.

Ma, soprattutto, verremmo a privare del carattere dell'inaamovibilità il magistrato chiamato a siffatta funzione e a siffatta distribuzione e amministrazione della giustizia. Inoltre, il grado elevato di tecnicismo del diritto amministrativo, l'utilità di mantenere al massimo una particolare qualificazione, l'esigenza di consentire la specifica formazione sono tutti elementi e circostanze nettamente contrarie a detta proposta, mentre è possibile per i veri esperti la partecipazione a concorsi e quindi, con lo svolgimento di una carriera, l'inaamovibilità del magistrato amministrativo.

Tali considerazioni vale qui ripetere e riconfermare al fine di dare a ciascuno il convincimento della puntualità giuridica del nostro atteggiamento, che è quello della maggioranza della Commissione, il quale non nasce di certo da intenti conservatori, sibbene dal rispetto della volontà del costituente che indicò la partecipazione diretta del popolo, come si evince dal dibattito in sede di Assemblea costituente, alla sola giustizia penale o civile.

Ci si è, anche qui, soffermati sul problema dell'autonomia e del cosiddetto consiglio di giustizia amministrativa. Il non certo brillante consuntivo delle pluriennali attività del Consiglio superiore della magistratura, ma soprattutto la necessità di evitare la nascita di ulteriori organismi corporativi e settoriali ci spingono a disattendere la proposta di un consiglio della magistratura amministrativa,

le cui finalità e caratteristiche non precisate e non chiare potrebbero essere causa di ulteriori, deprecabili e irrimediabili settorialismi nella vita sociale del nostro Paese. Tanto più è forte questo nostro convincimento quando con estremo compiacimento possiamo affermare, dichiarare e osservare come la vigente disciplina del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, che il disegno di legge in esame estende, per quanto attiene al Consiglio di Stato, ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali, non ha dato luogo a discrasie, a disfunzioni e a inconvenienti degni di rilievo, mentre le norme proposte in questo disegno di legge ripetono quelle vigenti per la magistratura ordinaria e per le nomine che, sia pure su designazione del Consiglio superiore, sono deliberate per i più alti livelli dal Consiglio dei ministri per la coesistenza in un medesimo organo giurisdizionale di magistrati con diverse funzioni e qualifiche.

Ma il proposto consiglio di giustizia amministrativa non avrebbe del resto alcun rilievo costituzionale, mentre è opportuno tenere presente, come dicevamo, che Consiglio di Stato e Corte dei conti hanno una autonomia costituzionalmente riconosciuta, per cui illegittima potrebbe essere anche la proposta istituzione del nuovo organismo.

Onorevoli colleghi, ho ritenuto opportuno fermare la mia replica molto sinteticamente ai punti di critica e di censura alle soluzioni prospettate dalla maggioranza della Commissione, rimettendomi per il resto alla relazione scritta al fine di non aggravare il comune lavoro con inutili ripetizioni. Penso però, chiudendo, di dover formulare con fede convinta l'auspicio del definitivo varo di questi tribunali amministrativi non tanto per un ontologico collegamento fra questi e le regioni, collegamento del resto inesistente, quanto per l'esigenza di un concreto decentramento regionale della giustizia amministrativa, iniziandosi in tal modo una fase giurisdizionale nuova, idonea a collegare il decentramento giurisdizionale a quello amministrativo, sia di tipo istituzionale che burocratico, operando in maniera da rendere *in loco* immediatamente impugnabili gli atti degli organismi locali e periferici e conservando nel contempo, sia pure con tutti i

doverosi adattamenti, l'istituto del ricorso gerarchico che presenta innegabile validità. Non solo, ma l'istituzione dei tribunali amministrativi regionali libera l'interprete, reso confuso ed agitato dalla mancata riparazione delle falle, dalla ricerca dell'organo giurisdizionale competente e soprattutto garantisce al cittadino la sussistenza di un reale sistema di giustizia nell'amministrazione. E così essa investe i rapporti dei singoli con l'apparato pubblico per la tutela delle loro soggettive posizioni.

Questa esigenza di approvazione del presente disegno di legge noi rinnoviamo e raccomandiamo a nome della maggioranza della Commissione convinti che, attraverso di esso, il problema della giustizia farà nel nostro Paese un notevole salto di qualità. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

P R E S I D E N T E . Comunico che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nell'apposito fascicolo.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

G E R M A N Ò , Segretario:

NENCIONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Con riferimento:

alla continua, esasperante situazione dell'Università di Milano, nelle sue varie articolazioni, ed in modo particolare alla canagliasca, teppistica e criminale situazione della sede rettorale di Via Festa del Perdono e

delle facoltà ivi esistenti, nonché della facoltà di architettura, dove da tempo impera la violenza organizzata;

al fatto che nessuna risposta è mai pervenuta alle numerose interpellanze ed interrogazioni presentate durante tutta la Legislatura, evidente segno di incapacità o di impotenza da parte dei responsabili governativi;

alla ripetutamente segnalata assenza del rettore, professor Deotto, dalla sede del rettorato, assenza che è una delle cause, se non la determinante, dell'anarchia eretta a sistema;

ai fondi dell'Opera universitaria, distratti per fini eversivi, ed all'impotenza della gestione commissariale;

al fatto che il rettore, professor Deotto, è oggetto di procedimento penale, e cioè in situazione giuridica incompatibile con l'esercizio delle sue funzioni,

l'interpellante chiede di conoscere quali provvedimenti si intendano prendere per riportare gli atenei di Milano alla normalità e se non si ritenga di provvedere, con urgenza, alla destituzione del rettore, sia per la sua costante assenza dalla sede, sia perchè le sue funzioni sono incompatibili moralmente con la posizione di imputato. (interp. - 523)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

G E R M A N Ò , Segretario:

LI VIGNI, MASCIALE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se corrisponda a verità la notizia secondo la quale il giudice delegato al fallimento di Marzollo, di fronte ad una richiesta del fisco di 9 miliardi di lire, avrebbe riconosciuto solo 14 milioni.

Se così fosse, si chiede di conoscere il motivo di tale disparità e l'azione intrapresa per tutelare i diritti dello Stato. (int. or. - 2586)

FERMARIELLO, ABENANTE, PAPA. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previ-*

denza sociale. — In considerazione del fatto che a Castellammare di Stabia una manifestazione di cantieristi e disoccupati, i quali richiedevano un migliore trattamento economico e garanzia di lavoro, è stata duramente aggredita dalla polizia (e si deve solo al senso di responsabilità dei lavoratori e dei cittadini se si è riusciti ad evitare il peggio), e di fronte all'eccezionale gravità della situazione economica e sociale di Castellammare di Stabia e di tutta l'area napoletana, gli interroganti chiedono quali misure il Governo — che pure si è autorevolmente impegnato nei mesi scorsi, sia con le organizzazioni sindacali e politiche che con la Regione Campania — intenda finalmente adottare, con tutta l'urgenza imposta dalla drammaticità della situazione, per:

risolvere positivamente la vertenza dei cantieristi, aumentando nel contempo il numero dei cantieri di lavoro;

assicurare l'incremento dell'occupazione attraverso interventi validi a consentire lo sviluppo produttivo dell'intera zona. (int. or. - 2587)

CELIDONIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Premesso che ancora una volta la grande famiglia umana ha dovuto registrare, sconvolta e quasi incredula, un altro apocalittico evento che ha letteralmente sconquassato lo Stato indiano di Orissa, si chiede se, in luogo di platonici interventi, spesso assolutamente dispersivi e non idonei neppure ad attenuare le drammatiche sofferenze dei superstiti, non si debba procedere all'urgente istituzione di un Fondo di solidarietà internazionale, da proporre in seno all'ONU, al quale gli Stati membri debbono partecipare in misura rapportata al volume degli investimenti dei rispettivi bilanci programmati per la difesa militare del proprio Paese, contrapponendo in tal modo a detti investimenti quelli per la difesa di tanta parte del genere umano, che diversamente sarebbe destinata alla continuità di un tragico isolamento, per cui la nobiltà del grande ideale della fratellanza universale assume il si-

gnificato di vuota retorica e, come tale, suona profanazione per gli onesti.

Si chiede, altresì, se, sempre in seno all'ONU, non sia doveroso, da parte del nostro Paese, proporre che una Commissione internazionale di tecnici proceda ad individuare tutte le zone suscettibili di ricorrenti calamità naturali, onde imporne l'evacuazione da parte degli occupanti — spesso appartenenti alle classi più umili — da insediare in zone non esposte alla furia devastatrice di paurosi fenomeni atmosferici, e ciò con il contributo dello stesso Fondo di solidarietà. (int. or. - 2588)

D'ANDREA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se esiste un progetto di Governo che possa pregiudicare la sovranità italiana sulla « zona B » del Territorio libero di Trieste, mediante la temuta trasformazione dell'attuale linea di demarcazione in confine di Stato.

Nell'ipotesi negativa, si prega il Ministro di compiere un gesto che rassicuri l'opinione pubblica italiana e triestina. (int. or. - 2589)

ANDERLINI, PARRI, ROMAGNOLI CARRETTONI Tullia. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto:

a) che la Procura della Repubblica di Roma, nella persona del sostituto procuratore Dell'Anno, nel maggio 1971, ha condotto nei confronti di insegnanti e alunni del liceo « Castelnuovo » un'azione giudiziaria che è sfociata in alcune incriminazioni;

b) che nel corso dell'indagine il predetto magistrato assunse atteggiamenti e fece dichiarazioni da cui traspariva l'intendimento di screditare, nella persona dell'allora presidente Salinari, un orientamento democratico e rinnovatore, chiaramente antifascista, affermatosi nella direzione di quell'istituto, travalicando così, con tali atteggiamenti e con altri ancora da lui assunti nel corso dell'istruttoria, i compiti ai quali egli, come magistrato, deve attenersi. (int. or. - 2590)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

PIOVANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del vivo malcontento che regna tra i professori di ruolo di applicazioni tecniche maschili, provenienti dai ruoli degli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici, i quali, a distanza di un lustro, non hanno ancora ricevuto i decreti formali di nomina a straordinario.

Nei confronti dei cennati professori non vengono applicate le norme contenute nell'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 578, e le disposizioni impartite al riguardo con circolari ministeriali 11 dicembre 1970, n. 396 — prot. 15410/167/M — e 3 luglio 1971, n. 224 — prot. 29348/300 — e pertanto essi restano ingiustamente ancorati allo stipendio iniziale corrispondente al parametro 208.

Si chiede, pertanto, di conoscere:

quali urgenti provvedimenti il Ministro intenda adottare al fine di una corretta applicazione della norma dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1970, n. 578;

se non reputi opportuno emanare urgenti disposizioni volte ad evitare sperequazioni ed ulteriori danni agli interessati.

Quanto sopra esposto si chiede in considerazione del fatto che per altri docenti, immessi nei ruoli in applicazione della legge 25 luglio 1966, n. 603, la norma di cui sopra è stata resa operante, mentre per i professori di applicazioni tecniche maschili, assunti in ruolo per effetto della legge 28 luglio 1961, n. 831, la stessa non è stata applicata. (int. scr. - 6379)

PIOVANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno accertare i motivi per cui all'Istituto tecnico femminile « Margherita di Savoia » di Roma si sono verificati i seguenti fatti:

bocciatura di numerose alunne che avevano partecipato ad agitazioni intese ad ottenere l'abolizione dei doppi turni ed alcune innovazioni didattiche;

abbassamento delle qualifiche ai docenti che non avevano in quell'occasione condoviso l'atteggiamento di rifiuto e, in generale, i metodi della preside;

mancata celebrazione, sia nel 1969-70 che nel 1970-71, della ricorrenza del 25 aprile.

Molti docenti e molte allieve (una delle quali, non convinta di meritarsi la bocciatura, ha tentato il suicidio) attribuiscono i fatti suesposti ad una precisa volontà di repressione e di autoritarismo di tipo fascista. (int. scr. - 6380)

PIOVANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno accertare i motivi per i quali alcuni capi di istituto hanno voluto dare pubblicità, anche mediante affissione all'albo delle comunicazioni della presidenza, al documento con il quale organizzazioni del MSI offrivano i servizi dei propri adepti per imporre nella scuola l'« ordine » dell'antico e nuovo squadristo fascista. Si cita, ad esempio, quanto è avvenuto a Milano nel VI liceo scientifico di via Dalmazia.

Si desidera, altresì, conoscere quali concreti provvedimenti si intendano assumere in casi del genere. (int. scr. - 6381)

PIOVANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se abbia accertato i motivi per i quali in alcune scuole medie e superiori della città di Firenze sono state respinte le domande di iscrizione presentate nei termini regolamentari da parte di alcuni alunni.

In particolare, alla scuola media « Mazzanti » si è rifiutata l'iscrizione ad un alunno che, nell'anno 1970-71, aveva frequentato la prima classe ed era stato promosso con ottimi voti, e all'istituto magistrale « Pascoli » è stata pure rifiutata l'iscrizione ad un alunno che, nel giugno 1971, aveva ottenuto l'idoneità alla quarta classe. (int. scr. - 6382)

VERONESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — L'interrogante, ricordato l'articolo 95 della Costituzione, per il quale « Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di

indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei Ministri», si richiama all'intervento svolto in Roma dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, onorevole Donat-Cattin, in data 29 ottobre 1971, al convegno promosso dalla Federazione nazionale della stampa, per chiedere di conoscere se le impostazioni espresse dal Ministro in tema di riforma democratica dell'informazione per garantire la libertà di stampa debbano essere considerate di natura strettamente personale oppure rappresentino, per anticipazione, una linea politica di Governo. (int. scr. - 6383)

PERRINO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Secondo notizie apparse recentemente sulla stampa nazionale, sarebbe imminente l'esame, da parte del CIPE, del piano poliennale di sviluppo delle Ferrovie dello Stato che, tra l'altro, comprende il completamento del raddoppio e dell'elettrificazione della linea Bologna-Lecce, vivissimamente richiesto da molti anni ed ormai indispensabile, in relazione al rapido sviluppo industriale e turistico del Salento.

Premesso:

che il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, nel 1968, con suo provvedimento, prevedeva per l'esecuzione del raddoppio della linea ferroviaria Bari-Lecce una spesa di 10 miliardi di lire, di cui 7 a carico dell'Azienda ferroviaria e 3 a carico della Cassa per il Mezzogiorno;

che da parte del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile si annunciava nel 1969 la stesura di un progetto, limitato al raddoppio del tronco Ostuni-Brindisi e di un parziale tratto da Brindisi verso Lecce, rimandando il completamento dell'opera all'attuazione del piano poliennale per il potenziamento delle strutture ferroviarie;

che la Cassa per il Mezzogiorno non accetta la soluzione del progetto, ulteriormente ridimensionato al solo tronco Ostuni-Brindisi, già approvato con decreto ministeriale

29 luglio 1970 da parte del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, che vincola il contributo di 3 miliardi di lire alla risoluzione globale del problema;

che il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, per il raddoppio del binario e l'elettrificazione di tutta la Bari-Lecce, informa di aver disposto che l'Azienda delle ferrovie dello Stato appronti i relativi progetti, dopo aver eseguito i necessari rilievi preliminari, in modo da poter dare inizio ai lavori non appena approvato e reso operante il nuovo piano poliennale delle Ferrovie dello Stato,

l'interrogante chiede di conoscere se i Ministri competenti non ritengano di dover accogliere sollecitamente l'invito, loro rivolto dalle Amministrazioni provinciali salentine, a promuovere, in tempi brevi, un incontro fra gli organi della Cassa, i dirigenti delle Ferrovie dello Stato ed i rappresentanti dell'Ente regione Puglia e delle Amministrazioni provinciali di Bari, Brindisi e Lecce per accelerare i tempi di progettazione e di realizzazione dell'opera, anche nel quadro del nuovo piano poliennale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato. (int. scr. - 6384)

DERIU. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza della grave, delicata, insostenibile situazione creatasi in tutti i reparti delle cliniche universitarie — convenzionate o meno con gli Enti ospedalieri — a seguito dello sciopero nazionale proclamato da infermieri, portantini e personale di assistenza in genere, in segno di protesta per il mancato adeguamento delle retribuzioni a quelle in godimento da parte dei loro colleghi ospedalieri.

La condizione dei degenti nelle cliniche universitarie è estremamente critica sotto il profilo igienico e davvero penosa sotto il profilo umano, tanto che molti direttori di clinica sono venuti nella difficile determinazione di dimettere gli infermi, qualunque sia il loro stato di salute, allo scopo di non doversi ulteriormente assumere responsabilità che loro non competono.

Il personale scioperante, mentre denuncia una situazione retributiva pari alla metà di quella in atto per le categorie similari in organico presso gli ospedali, pur lavorando fianco a fianco ad esse, e giorno per giorno, protesta per il disinteresse del Governo, alla cui attenzione era stato tempestivamente portato il delicato problema.

Premesso quanto sopra, si chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro intende adottare urgentissimamente per sopperire alle improrogabili esigenze sia dei ricoverati — che altro torto non hanno se non quello di essere colpiti dalle malattie e dal dolore — sia del personale di assistenza, che ha diritto di vedere il proprio lavoro retribuito in misura equitativa, secondo una precisa norma della Costituzione repubblicana. (int. scr. - 6385)

CELIDONIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — (Già int. or. - 2521) (int. scr. - 6386)

RIGHETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritenga:

a) di dover riprendere in esame, con ogni sollecitudine, la situazione dei lavoratori dello stabilimento « Farfisa », in provincia di Ancona, per 348 dei quali è stata da tempo disposta la sospensione dal lavoro, tenuto conto che per gli stessi è prossima la scadenza del beneficio della cassa integrazione guadagni;

b) di dover riconvocare, con ogni urgenza, la direzione della « Farfisa » e la rappresentanza delle maestranze dello stabilimento, onde definire le linee di ristrutturazione dell'azienda, conformemente agli impegni già assunti con i rappresentanti dei lavoratori interessati. (int. scr. - 6387)

FABBRINI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le misure che intendono urgentemente assumere per porre fine all'intollerabile situazione nella quale sono venuti a trovarsi i 700 lavoratori forestali dell'Amiata, ai quali non viene da 3 mesi corrisposto il salario e non vengono

liquidati gli assegni familiari loro spettanti dal 1° gennaio a tutto ottobre del 1971.

Per sapere, altresì, se hanno già predisposto, o se stanno predisponendo, nuovi ed adeguati stanziamenti allo scopo di garantire la prosecuzione dei lavori in corso e di assicurare stabilità di occupazione ai lavoratori suddetti, dato che i finanziamenti fin qui erogati sono in via di esaurimento. (int. scr. - 6388)

FABBRINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

se è a conoscenza del fatto che l'azienda « Buglio », che opera con 3 cantieri nella provincia di Siena, e precisamente nel tratto S. Rocco-Coroncina-Ruffolo della costruenda superstrada Grosseto-Siena-Fano, ha sospeso 38 operai ed ha minacciato la chiusura dei cantieri, adducendo a giustificazione la mancanza di finanziamento da parte dell'ANAS;

se non intende, pertanto, intervenire, con tutta urgenza e con misure idonee, per garantire la pronta riassunzione dei lavoratori sospesi e la prosecuzione dei lavori, soprattutto in considerazione della gravissima situazione economica e sociale che sta da tempo attraversando l'intera provincia di Siena. (int. scr. - 6389)

FABBRINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se non ritenga opportuno condurre una inchiesta sul comportamento di alcuni insegnanti del liceo classico « Poliziano » e di altri istituti scolastici di Montepulciano (Siena), i quali si sarebbero resi responsabili dell'adozione di inammissibili metodi d'insegnamento e di atti contrari ai diritti di libertà sanciti dalla nostra Costituzione;

se, sulla base dei risultati dell'inchiesta, non ritenga opportuno assumere, se del caso, le misure necessarie a riportare in dette scuole la libertà di pensiero e di critica che il comportamento suddetto avrebbe gravemente pregiudicato. (int. scr. - 6390)

CELIDONIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso che a Lancia, città medaglia d'oro, la cui zona è tra

quelle più depresse d'Abruzzo, è operante l'industria di costruzioni meccaniche « San Marco », con una capacità occupazionale di 150 unità, esposta al grave rischio di ridurre notevolmente il proprio organico a causa della congiuntura in atto, si chiede che, in applicazione dell'articolo 16 della legge 26 giugno 1965, n. 717, che fissa nella misura del 30 per cento la commessa per lavori statali alle industrie del Mezzogiorno, si provveda con carattere d'urgenza a tener conto delle improrogabili esigenze della detta industria di costruzioni meccaniche in Lanciano, cautelandola dal rischio di un deprecabile scollamento che avrebbe paurosi riflessi sociali ed economici a danno di una numerosa collettività. (int. scr. - 6391)

CELIDONIO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se non si ritenga opportuno istruire gli Uffici dello stato civile nel senso che il riacquisto della cittadinanza italiana da parte dei nostri ex emigranti, che per esigenze di lavoro si naturalizzarono cittadini stranieri all'epoca in cui furono costretti a recarsi all'estero alla ricerca di un impiego, sia assicurato *ipso iure* all'atto della dichiarazione di rinuncia alla detta cittadinanza straniera, senza attendere che sia trascorso il termine prescritto dall'articolo 9 della legge 13 giugno 1912, numero 555, per il quale potrebbe intervenire il provvedimento di revoca se dovessero emergere circostanze preclusive.

Quanto sopra si chiede per consentire ad una categoria tanto benemerita di lavoratori un immediato reinserimento nella collettività del Paese, ripudiando un metodo che fa molta ingenerosa discriminazione e che, nella specie, assume il contenuto di una paradossale « quarantena civile ». (int. scr. - 6392)

CELIDONIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per essere informato se corrisponde al vero che gli agenti in servizio di custodia presso le case di reclusione:

a) fruiscono in media di 2 giorni e mezzo di riposo al mese, contro i 4 giorni loro spettanti;

b) sono spesso impiegati per un turno quotidiano eccedente quello prescritto.

Se quanto sopra è fondato, si chiede se sia prossima l'applicazione della legge 4 agosto 1971, n. 607, che prevede l'aumento dell'organico del Corpo degli agenti di custodia per oltre 2.000 unità. (int. scr. - 6393)

PIRASTU. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza della grave situazione determinatasi nella scuola materna statale di Carbonia a seguito della richiesta, avanzata ai genitori da parte del Patronato scolastico, del versamento di 4.000 lire per iniziare la distribuzione della refezione scolastica, richiesta che scaturisce dal fatto che ancora non sono stati accreditati dal Ministero (a Carbonia come in molti altri comuni dell'Isola e della Penisola) i fondi relativi all'anno 1970-71, peraltro estremamente esigui ed insufficienti, per la refezione scolastica.

Si chiede, pertanto, di conoscere quali provvedimenti il Ministro intenda adottare immediatamente per disporre l'accredito dei fondi destinati alla scuola materna di Carbonia e degli altri comuni che si trovino nella stessa situazione, anche in considerazione del legittimo malcontento e delle giuste proteste dei genitori e delle famiglie colpite da simili intollerabili ritardi e da un atteggiamento degli organismi ministeriali che dimostra una grave insensibilità nei confronti di istanze di alto valore sociale. (int. scr. - 6394)

PENNACCHIO. — *Ai Ministri del tesoro e della marina mercantile.* — Per conoscere in che modo intendono risolvere il problema dell'evidente ed assurda disparità che si riscontra nel trattamento accessorio tra il personale dei Ministeri della marina mercantile, della sanità e del turismo e dello spettacolo e quello degli altri Ministeri.

In particolare, i dipendenti civili del Ministero della marina mercantile hanno già proclamato uno sciopero per protestare e chiedere quali motivi sono alla base di una così incoerente, iniqua e diversa valutazione di trattamento.

Non è possibile ipotizzare ed attuare, nell'ambito dell'Amministrazione statale, trattamenti così discordi senza una valida giustificazione, con le conseguenze ovvie, e peraltro prevedibili, di tensioni sindacali ed astensioni dal lavoro che, nel caso di specie, sarebbe stato possibile evitare. (int. scr. - 6395)

SPASARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga opportuno ed urgente revocare l'ingiusto ed arbitrario decreto con il quale è stato, di fatto, improvvisamente operato lo svuotamento di ogni concreta competenza del Compartimento ANAS di Catanzaro mediante l'attribuzione, con il decreto stesso disposta, all'Ufficio speciale dell'ANAS di Cosenza, dei compiti di direzione e di sorveglianza dei lavori di costruzione dei raccordi autostradali e delle strade di grande comunicazione, compiti finora sempre egregiamente espletati — tra l'unanime soddisfazione — dall'Ufficio compartimentale di Catanzaro, il quale ha lodevolmente realizzato tutti i raccordi autostradali ed ammodernato le strade di grande comunicazione jonica e tirrenica.

Tale decreto, che ha suscitato allarme e riprovazione nell'opinione pubblica, nonchè giustificati risentimenti nell'ambiente del Compartimento ANAS di Catanzaro, è inoltre illegittimo per violazione di legge e per eccesso di potere, anche perchè attuato senza aver sentito — per quanto si sa — il Consiglio superiore dell'ANAS e senza che ricorressero gli estremi di cui all'articolo 24 della legge n. 59 del 1961, la quale richiede particolari esigenze di servizio per potere istituire speciali uffici periferici per la vigilanza di lavori di costruzione di autostrade e di lavori di carattere eccezionale e di particolare rilievo, e sempre per il solo temporaneo periodo della durata dei lavori stessi.

Tutto ciò premesso, l'interrogante vuole confidare che la suddetta revoca sarà disposta ed attende dal Ministro una risposta scritta con l'urgenza che il caso richiede. (int. scr. - 6396)

CUCCU. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

Le ragioni in base alle quali non è stato emesso, a tutt'oggi, alcun decreto per la valutazione dei danni e del corrispondente indennizzo alle aziende agricole danneggiate dall'alluvione del 25-26 settembre 1971 in Sardegna, previa delimitazione delle zone colpite nella bassa Ogliastra, nel Sarrabus, nel Gerrei e nel territorio nord-orientale del comune di Quartu Sant'Elena, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 364, sul Fondo di solidarietà nazionale;

se il Ministro non ritiene di provvedervi con la massima urgenza, promuovendo eventualmente la rimozione di non comprensibili remore della burocrazia locale in ordine alle iniziative di merito. (int. scr. - 6397)

CUCCU, LI VIGNI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni in forza delle quali, fra le zone in cui ricadono aziende agricole danneggiate dal terremoto del 15 luglio 1971 in provincia di Parma e di Reggio Emilia, la cui delimitazione, ai fini dell'applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 364, è stata definita con decreto ministeriale 14 settembre 1971, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 ottobre 1971, non è stato incluso il territorio del comune di Campegine, nel quale sono stati gravemente danneggiati ben 40 edifici rurali, 2 dei quali sono stati dichiarati inabitabili dalle competenti autorità, e per chiedere che si provveda a porre urgente rimedio all'inspiegabile omissione, così gravemente lesiva degli interessi materiali e morali di un'intera comunità, bisognosa e meritevole di vedere applicata a proprio favore la legge della solidarietà nazionale. (int. scr. - 6398)

SAMMARTINO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere i risultati delle ricerche di prodotti petroliferi effettuate in territorio di Rionero Sannitico (Isernia) e se non stiano per essere ripresi i lavori di ricerca, da tempo sospesi. (int. scr. - 6399)

CATALANO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se risponde al vero che, a distanza di circa un anno dal bando di prenotazione emanato il 28 novembre 1970, in applicazione della legge 15 luglio 1966, n. 605, la Commissione competente presso il Compartimento di Napoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non ha ancora portato a termine l'esame delle domande degli aspiranti alle provvidenze previste dalla legge stessa, e che, per tale motivo, sono ancora bloccate le pratiche delle cooperative edilizie « La ruota alata » di Salerno e « Case ferroviari » di Battipaglia, nonostante che esse risultino le sole concorrenti nella provincia di Salerno e rientrano certamente nella relativa disponibilità di finanziamento.

In tal caso, l'interrogante chiede l'intervento del Ministro per la più sollecita conclusione dei lavori della Commissione suddetta e, comunque, per l'assegnazione dei finanziamenti necessari alla realizzazione degli alloggi sociali delle due cooperative concorrenti nella provincia di Salerno. (int. scr. - 6400)

SOLIANO, PIOVANO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e delle poste e delle telecomunicazioni.* — In considerazione delle sempre più insistenti voci espresse da tecnici qualificati della SIP volte ad accreditare la prossima soppressione delle centrali di commutazione telefonica di Vigevano, Voghera e Mortara, in provincia di Pavia, con conseguente chiusura del posto telefonico pubblico, si chiede di sapere se non ritengano di dover intervenire al fine di scongiurare una siffatta prospettiva, dannosa per le popolazioni interessate.

Con la soppressione del posto telefonico pubblico appare evidente il grave disagio che si arreca alla popolazione più bisognosa del servizio in quanto sprovvista di telefono privato e, tra essa, di quella parte immigrata che più sovente ricorre al servizio pubblico per mantenere doverosi contatti con i propri familiari lontani e che assomma a diverse migliaia di persone.

Con la soppressione di tali servizi, inoltre, è direttamente minacciato di trasferimento il personale, quasi esclusivamente

femminile, senza tenere in debito conto le gravi situazioni che si verranno a creare, anzichè usufruire delle possibilità che esistono per l'utilizzazione di detto personale nei servizi amministrativi *in loco*, onde migliorare i servizi e l'assistenza in generale per tutti gli utenti dei distretti interessati. (int. scr. - 6401)

Annunzio di ritiro di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'elenco di interrogazioni ritirate dai presentatori.

GERMANÒ, *Segretario:*

int. or. - 1108 dei senatori Romagnoli Caretoni Tullia, Gatto Simone ed altri, al Ministro degli affari esteri; int. or. - 1791 dei senatori Romagnoli Caretoni Tullia, Gatto Simone e Anderlini, al Ministro della pubblica istruzione.

Ordine del giorno

per la seduta di martedì 9 novembre 1971

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, martedì 9 novembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Istituzione dei tribunali amministrativi regionali (1351) (*Testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge governativo e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Luzzatto ed altri*) (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

ZUCCALA ed altri. — Norme generali sull'azione e sul procedimento amministrativo. Istituzione dei tribunali amministrativi (1249).

La seduta è tolta (ore 20,15).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari